Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 10 dicembre 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 dicembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1964

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 38.

Ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di San Michele all'Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 7 gennaio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Stazione sperimentale agraria consorziale di San Michele all'Adige, istituita con il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, è trasformata in Stazione sperimentale agraria regionale, con sede in San Michele all'Adige.

La Stazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

Art. 2.

La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico ed economico dell'agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione agraria.

Essa è dotata di una sezione di analisi per gli scopi specifici della sperimentazione e della ricerca scientifica ed è autorizzata ad eseguire analisi per il pubblico.

Le tariffe per le analisi saranno quelle stabilite dal tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957, n. 679), pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957.

Spetta alla Stazione sperimentale l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge e da leggi speciali; essa potrà anche dedicarsi a servizi, ricerche o sperimentazioni che venissero ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti. L'onere relativo resta a carico dell'ente per conto del quale i servizi e le prestazioni vengono eseguiti.

Art. 3.

La Stazione sperimentale, per assolvere agli scopi di cui al precedente articolo, può articolarsi in più sezioni.

Il numero ed i compiti delle sezioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni.

Esso è composto di otto membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'economia, con particolare riguardo a quello agricolo:

uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;
uno designato dalla Giunta provinciale di Trento;
uno designato dalla Giunta provinciale di Bolzano,
uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento,
uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano;
uno designato dal Consiglio agrario forestale provinciale di Trento;
uno designato dalla Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.

Il direttore della Stazione è membro di diritto.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dalla Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale agraria scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Stazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nell'adunanza successiva.

In caso di assenza o di impedimento del presidente fa le veci il consigliere da lui delegato.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Gli emolumenti del commissario straordinario sono posti a carico della Stazione sperimentale e sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione;

2) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie con i fondi indicati nel bilancio della Stazione;

3) adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per il buon funzionamento della Stazione, compresa la vigilanza sul personale;

4) ripartire i proventi d'analisi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che prevedono l'alienazione di immobili o spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 8.

La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori composto di un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e di due funzionari dell'Amministrazione regionale di cui uno scelto fra i funzionari in servizio presso la Ragioneria della Regione. Per ogni membro effettivo, escluso il presidente, viene nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la riunione del Consiglio di amministrazione dedicato alla loro approvazione.

Art. 9.

La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione, al presidente del Collegio dei revisori e ai revisori della Stazione sperimentale.

Art. 10.

L'Amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.

Il bilancio preventivo viene inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso.

Il rendiconto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. Esso è comunicato in allegato al conto consuntivo della Regione, al Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione della Stazione è tenuto a predisporre ogni anno il programma di attività per l'anno successivo ed a inviarlo unitamente al bilancio di previsione. Tale relazione verrà sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale che sovrintende all'agricoltura.

Il Consiglio di amministrazione invierà pure, insieme al rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

In base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dalla Giunta regionale sarà stanziata, a carico del bilancio regionale, una sovvenzione annuale a pareggio del bilancio della Stazione.

Art. 11.

A costituire le entrate del bilancio della Stazione sperimentale concorrono:

a) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione,

b) i proventi dei campi sperimentali;

c) i proventi delle analisi,

d) il ricavato di alienazione di mobili fuori uso;

e) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

f) le sovvenzioni o contributi di enti,

g) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate alla Stazione dallo Stato dalla Regione e da altri enti;

h) qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità della Stazione sperimentale.

Art. 12.

Le somme riscosse dalla Stazione sperimentale per i compensi indicati al precedente art. 2 sono destinate a vantaggio della gestione della Stazione stessa detratta una quota che è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, devoluta a favore del personale addetto alla Sezione analisi e del direttore della Stazione.

La quota spettante a detto personale non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare dello stipendio. Dal computo dello stipendio è esclusa qualsiasi indennità accessoria.

Art. 13.

Il personale della Stazione sperimentale è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge costituenti il ruolo speciale per la sperimentazione.

Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno a competenza anche accessoria ai medesimo dovuti provvederà direttamente la Regione a carico del proprio bilancio.

Art. 14.

L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso per

esami al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato e dei seguenti titoli di studio:

1) per la qualifica di sperimentatore:
branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;
branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica o in chimica industriale;

2) per la qualifica di vice esperto:
diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico;

3) per la qualifica di assistente aggiunto:
diploma di scuola media inferiore;

4) per la qualifica di preparatore:
assolvimento degli studi obbligatori.

Per quest'ultima qualifica, il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

Art. 15.

Il direttore della Stazione sperimentale cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Stazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina promozioni di personale del ruolo speciale per la sperimen azione.

Nei casi di urgenza prende, nei confronti del personale, i provvedimenti necessari, riferendone al presidente.

Fino a quando, a seguito di promozioni di carriera, non sarà ricoperto nel ruolo organico speciale della sperimentazione il posto con la qualifica di direttore, la direzione della Stazione potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo con qualifica non inferiore a quella di sperimentatore di prima classe.

Art. 16.

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di San Michele all'Adige, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione agraria).

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, in possesso della laurea in chimica, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione chimica).

Il collocamento nel nuovo ruolo è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di provenienza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica già acquisita.

Art. 17.

La Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione e con il consenso dell'Amministrazione di provenienza, potrà mantenere in posizione di comando il personale di ruolo della provincia autonoma di Trento che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di San Michele all'Adige.

Al personale predetto saranno corrisposte, direttamente dalla Stazione, le indennità e i compensi allo stesso erogati dal Consorzio per il funzionamento della Stazione sperimentale consorziale di San Michele all'Adige, mentre lo stipendio sarà rimborsato all'Amministrazione di provenienza.

Il personale in posizione di comando non occupa posti dell'organico.

Art. 18.

Il personale del Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, che presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di San Michele all'Adige alla data di entrata in vigore della presente legge, può, entro due mesi da tale data, chiedere il proprio inquadramento nel ruolo organico speciale della sperimentazione o nei ruoli amministrativi e di ragioneria.

Trascorso tale termine, la Giunta regionale deciderà entro trenta giorni sull'accoglimento delle domande.

Il personale è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti dell'organico, nella qualifica iniziale della carriera in cui ciascuno ha esercitato effettivamente le mansioni, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva. Al personale contemplato nel presente articolo viene valutato per intero ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, qualora esso, con l'anzianità così valutata, abbia titolo per il conseguimento della promozione. L'anzianità di servizio così maturata, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica alla quale il personale è stato promosso.

Per la promozione ad assistente tecnico capo si considera come servizio effettivo nella qualifica il servizio eccedente riconosciuto nel comma precedente.

La progressione in carriera è regolata dalle norme vigenti per il personale della Regione.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento presso il Consorzio e quello spettante, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, e di quella conferita in base al quarto comma del presente articolo, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Art. 19.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito statuto-regolamento per il funzionamento della Stazione sperimentale, predisposto dal Consiglio di amministrazione della Stazione e approvato dalla Giunta regionale.

Art. 20.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con lo Stato e la provincia di Trento o col Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige per l'eventuale indennizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti a San Michele all'Adige presso l'Istituto agrario provinciale per consentire il funzionamento della Stazione.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo della Stazione sperimentale sarà effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1964, previsto in L. 30 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che sarà istituito nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Tabelle del ruolo organico speciale di sperimentazione

CARRIERA DIRETTIVA

Branca della sperimentazione agraria

Numero posti	QUALIFICA	Coefficiente
—	—	—
—	Direttore (coefficiente 670)	—
1	Aiuto direttore di 1ª classe	500
1	Aiuto direttore di 2ª classe	402
4	Sperimentatore di 1ª classe	325
	Sperimentatore di 2ª classe	271
	Sperimentatore di 3ª classe	229

Branca della sperimentazione chimica

Numero posti	QUALIFICA	Coefficiente
1	Aiuto direttore di 1ª classe	500
2	Aiuto direttore di 2ª classe	402
3	Sperimentatore di 1ª classe	325
	Sperimentatore di 2ª classe	271

CARRIERA DI CONCETTO

Numero posti	QUALIFICA	Coefficiente
1	Esperto principale	500
1	Esperto di 1ª classe	402
2	Esperto di 2ª classe	325
3	Esperto	271
	Esperto aggiunto	229
	Vice esperto	202

CARRIERA ESECUTIVA

Numero posti	QUALIFICA	Coefficiente
1	Tecnico capo	325
2	Assistente tecnico capo	271
5	Primo assistente tecnico	229
	Assistente tecnico	202
8	Aiuto assistente tecnico	180
	Assistente aggiunto	157

CARRIERA AUSILIARIA

Numero posti	QUALIFICA	Coefficiente
4	Preparatore capo	173
6	Preparatore	159

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1964, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1964, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 31 ottobre 1963 al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1964, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1964 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1964, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 9 maggio 1963, n. 7, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1964.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 2.

Norme sull'ordinamento degli uffici centrali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Poteri del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali

Il Presidente della Giunta regionale è il capo dell'Amministrazione.

Egli determina la ripartizione degli affari tra i singoli Assessori ai sensi dell'art. 36 dello Statuto speciale.

Gli uffici istituiti con la presente legge dipendono dal Presidente e dagli Assessori secondo la assegnazione ai diversi assessorati.

Art. 2.

Costituzione degli uffici

Al fine di far fronte ai compiti ad essa attribuiti, l'Amministrazione regionale si avvale dei seguenti uffici:

1) Ufficio di Gabinetto;
2) Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale;
3) Ragioneria generale della Regione;
4) Direzione generale dei servizi agrari;
5) Direzione generale dei servizi forestali;
6) Ispettorato generale dei trasporti;
7) Ispettorato generale dei lavori pubblici;
8) Ispettorato generale del libro fondiario;
9) Ispettorato generale degli enti locali e dei servizi elettorali;
10) Ispettorato generale delle finanze e patrimonio;
11) Ispettorato generale dell'industria e delle miniere;
12) Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità;

13) Divisione regionale delle acque pubbliche;
14) Divisione regionale dell'assistenza pubblica;
15) Divisione regionale del commercio;
16) Divisione regionale della cooperazione;
17) Divisione regionale del credito;
18) Divisione regionale del turismo;
19) Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura;
20) Ispettorato regionale del servizio antincendi;
21) Centro regionale di servizio sociale.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito dai seguenti uffici:

1) Ufficio di Gabinetto;
2) Segreteria particolare;
3) Ufficio stampa

La dotazione organica dei predetti uffici è costituita dal seguente personale:

un capo di Gabinetto,
un segretario particolare;
non più di tre funzionari delle carriere direttiva e di concetto di cui due soltanto di qualifica superiore a consigliere di 1ª classe o equiparata,
non più di quattro impiegati della carriera esecutiva per lavori di stenodattilografia e di archivio;
non più di due impiegati della carriera ausiliaria di cui uno con qualifica non inferiore a usciere capo e l'altro con qualifica di agente tecnico capo

Il capo di Gabinetto può essere scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale della carriera direttiva della Regione, dello Stato, compresi i magistrati, o di altri enti pubblici, di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata

Il segretario particolare può essere scelto fra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici ed anche tra estranei all'Amministrazione pubblica In quest'ultimo caso sarà corrisposto il trattamento economico spettante al dipendente regionale con qualifica di direttore di sezione.

Al capo di Gabinetto ed al segretario particolare sarà corrisposta una indennità di misura pari a quella prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni Al restante personale sarà corrisposta una indennità pari all'importo di 48 ore mensili di straordinario, elevato a 60 ore per il personale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Tali indennità non sono cumulabili con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario

L'ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata e collaborano all'opera personale del Presidente e degli Assessori ma non possono interferire nell'attività degli altri uffici regionali, nè sostituirsi ad essi.

Art. 4.

Segretari particolari degli Assessori regionali

Alle dirette dipendenze di ogni Assessore regionale è posto un segretario particolare scelto tra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici Nei due ultimi casi si deroga alle norme di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n 23

Al segretario particolare degli Assessori sarà corrisposta una indennità di misura pari all'importo di 48 ore mensili di straordinario Tale indennità non è cumulabile con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 5.

Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale

La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è composta dalle seguenti divisioni:

1) Divisione affari generali;
2) Ispettorato del personale;
3) Ufficio legale e legislativo;
4) Ufficio statistica, studi e programmazioni;
5) Ufficio della Regione in Roma

La Segreteria generale svolge i seguenti compiti:

cura i rapporti con gli Uffici del Consiglio regionale, con gli Uffici regionali e con le pubbliche Amministrazioni provvede al coordinamento dei disegni di legge, dei regolamenti, dei decreti, delle deliberazioni, alla preparazione dei contratti, tratta gli affari legali, del personale, delle ricerche statistiche e studi, cura la raccolta delle leggi e dei decreti e la loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Il segretario generale:

assiste in qualità di segretario alle sedute della Giunta regionale e redige i verbali relativi;
è capo del personale dell'Amministrazione regionale;
è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Regione. Sono salvi i poteri attribuiti da leggi speciali circa la rogatoria di atti da parte di funzionari addetti agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale.

Alla Segreteria generale sono assegnati due ispettori generali del ruolo organico del personale amministrativo, uno dei quali con funzioni vicarie del segretario generale.

Art. 6

Ragioneria generale della Regione

La Ragioneria generale della Regione si compone delle seguenti divisioni:

1) Ispettorato del bilancio;
2) Ispettorato per gli affari economici, gli ordinamenti del personale e la vigilanza;
3) Ragioneria presso l'Amministrazione centrale;
4) Ufficio staccato della Ragioneria in Bolzano.

Ad essa spettano i compiti attribuiti dalla legge sulla contabilità generale della Regione.

Art. 7.

Direzione generale dei servizi agrari

La Direzione generale dei servizi agrari si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione dei servizi amministrativi, credito agrario e piccola proprietà contadina;
2) Divisione della produzione agricola, zootecnia, fitopatologia, valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli;
3) Divisione della riforma agraria, bonifica, dei miglioramenti fondiari e contratti agrari.

Ad essa compete inoltre il coordinamento dell'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e della Stazione agraria sperimentale di San Michele all'Adige.

Art. 8.

Direzione generale dei servizi forestali

La Direzione generale dei servizi forestali si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione servizi amministrativi,
2) Divisione per la tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali,
3) Divisione sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e lavori connessi;
4) Divisione arboricoltura e rimboschimento;
5) Divisione delle foreste demaniali regionali.

Ad essa spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di rimboschimenti tutela del patrimonio silvo-pastorale, dei boschi e dei pascoli montani, vincolo forestale polizia forestale, gestione delle foreste regionali sistemazione dei bacini montani, economia montana e di coordinamento dell'attività degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 9.

Ispettorato generale dei trasporti

L'Ispettorato generale dei trasporti è composto dai seguenti uffici.

Divisione amministrativa;
Divisione tecnica

All'Ispettorato generale dei trasporti spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale, compresi i compiti ispettivi e di controllo

Gli impiegati dell'Ispettorato generale dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale. Detti impiegati hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla Regione.

Art. 10.

Ispettorato generale dei lavori pubblici

L'Ispettorato generale dei lavori pubblici è composto dai seguenti uffici:

1) Divisione amministrativa;
2) Divisione tecnica.

Ad esso spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di viabilità, acquedotti, e lavori di interesse regionale, di contributi di migliorie e di espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato.

Ar. 11.

Ispettorato generale del libro fondiario

L'Ispettorato generale del libro fondiario si compone dei seguenti uffici:

1) Servizio ispettivo;
2) Servizio per l'impianto e la tenuta del libro fondiario

L'Ispettorato generale del libro fondiario provvede all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari.

L'Ispettorato assolve inoltre ai compiti di direzione amministrativa, di controllo e ispezione sugli uffici tavolari nelle province di Trento e Bolzano, in conformità alle norme della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, e successive modificazioni.

Art. 12.

Ispettorato generale degli enti locali e servizi elettorali

L'Ispettorato generale degli enti locali e dei servizi elettorali si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione degli enti locali;
2) Divisione dei servizi elettorali.

Esso assolve ai compiti di trattazione degli affari relativi agli enti locali ed ai servizi elettorali.

Art. 13.

Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio

L'Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione dei servizi amministrativi;
2) Divisione del patrimonio.

Esso assolve ai compiti di amministrazione del patrimonio regionale, di svolgimento del servizio di economato e di gestione delle spese per gli organi e servizi generali della Regione.

Art. 14.

Ispettorato generale dell'industria e delle miniere

L'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione dell'industria;
2) Divisione delle miniere.

Ad esso spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di incremento della produzione industriale e in materia di miniere.

Art. 15.

Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità

L'Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione della previdenza sociale;
2) Divisione della sanità.

Esso assolve ai compiti di trattazione degli affari relativi alla previdenza ed assicurazioni sociali, alle Casse mutue provinciali di malattia ed alla sanità.

Art. 16.

Divisione regionale delle acque pubbliche

La Divisione regionale delle acque pubbliche provvede alla trattazione degli affari in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di quelli relativi agli articoli 9 e 10 dello Statuto speciale.

Art. 17.

Divisione regionale dell'assistenza pubblica

La Divisione regionale dell'assistenza pubblica assolve ai compiti di trattazione degli affari relativi all'assistenza pubblica nonchè a quelli attribuiti alla Regione dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97.

Art. 18.

Divisione regionale del commercio

Alla Divisione regionale del commercio spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di ordinamento delle Camere di commercio, di incremento dell'attività commerciale, di licenze di commercio, di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo scambio di merci fra Trentino-Alto Adige e Tirolo - Vorarlberg e di operazioni di scambio di prodotti con l'estero.

Art. 19

Divisione regionale della cooperazione

La Divisione regionale della cooperazione assolve i compiti di trattazione degli affari relativi allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative.

Art. 20.

Divisione regionale del credito

Alla Divisione regionale del credito spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale e di apertura e trasferimento di sportelli bancari.

Art. 21.

Divisione regionale del turismo

Alla Divisione regionale del turismo spettano i compiti di trattazione degli affari relativi alla materia del turismo e industria alberghiera.

Art. 22.

Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura

All'Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura spetta la trattazione degli affari in materia di pesca, caccia e protezione della natura.

Art. 23.

Ispettorato regionale del servizio antincendi

L'Ispettorato regionale del servizio antincendi svolge i compiti di organizzazione e funzionamento del servizio antincendi in conformità del disposto della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni.

Art. 24.

Centro regionale di servizio sociale

Al Centro regionale di servizio sociale spettano i compiti di svolgimento dell'assistenza sociale nell'interesse della Regione.

Art. 25.

Personale addetto agli uffici o servizi

Con suo decreto il Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima determina il numero degli impiegati dei vari ruoli da assegnare ai singoli uffici e procede all'assegnazione dei medesimi.

L'organizzazione interna degli uffici di cui alla presente legge sarà disciplinata con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Ruoli organici

I ruoli organici del personale regionale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonchè quello del personale operaio sono stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, in sostituzione delle tabelle allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni.

E' istituito il ruolo della carriera direttiva degli assistenti sociali di cui alla tabella n. 8.

L'assegnazione del personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella *A*) (carriera direttiva, di concetto ed esecutiva) ed *E*) allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ai nuovi ruoli istituiti con le tabelle n. 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 allegate alla presente legge sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione avverrà tenuto conto delle funzioni esercitate dai singoli impiegati, delle concrete esigenze di servizio e, in quanto possibile, delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

All'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, viene aggiunto il seguente punto:

« i) per la carriera direttiva degli assistenti sociali: diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letteratura straniera o in medicina, unito ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale »

Il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge sopra citata è così sostituito:

« c) per la carriera di concetto degli assistenti sociali: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di abilitazione magistrale, unito ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale ».

Con regolamento saranno determinati i requisiti professionali necessari per accedere alla carriera degli assistenti sociali.

Art. 28.

Sanitario regionale

Il posto di sanitario regionale di cui alla tabella D), allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sostituita dalla tabella n. 10 allegata alla presente legge, sarà conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esami, cui saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene o medicina del lavoro, che alla data della scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni;

b) dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici appartenenti a ruoli sanitari, con un'anzianità di ruolo non inferiore a 4 anni.

Le materie d'esame, le categorie di titoli valutabili, la composizione della Commissione giudicatrice del concorso, saranno determinate con apposito regolamento di esecuzione.

Per il posto di sanitario regionale è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti all'ufficio. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto in base al terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Al vincitore del concorso sarà attribuito il trattamento economico del coefficiente 402. Il medesimo conseguirà la promozione al coefficiente 500 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione dopo 4 anni di anzianità di servizio ed al coefficiente 670 dopo ulteriori 6 anni di servizio.

Art. 29

Norme transitorie

Il personale in servizio, non appartenente ai ruoli regionali, addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale potrà eccezionalmente essere trattenuto in servizio con il trattamento in godimento, fino alla sostituzione con personale di ruolo e comunque non oltre il 30 giugno 1964.

Art. 30

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della carriera direttiva del ruolo amministrativo - in possesso dei requisiti previsti dal primo comma del precedente art. 27 - può chiedere di essere inquadrato nella corrispondente carriera e qualifica del ruolo degli assistenti sociali, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 31.

Disposizione finale

Sono abrogate le leggi regionali 16 dicembre 1959, n. 21, 9 novembre 1960, n. 21. La denominazione « Direzione regionale dei trasporti » usata nella legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, è sostituita con quella di « Ispettorato generale dei trasporti ».

La denominazione « Ispettorato regionale del libro fondiario » usata nella legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, e successive modificazioni è sostituita con quella di « Ispettorato generale del libro fondiario ». Ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge è sostituita dalle norme in essa contenute.

Art. 32.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, compreso l'onere per il ridimensionamento gerarchico dei ruoli, determinata in L. 70.000.000 per l'anno 1964, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA N. 1

Ruolo amministrativo

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale	1
670	Ispettore generale	6
500	Direttore di divisione	13
402	Direttore di sezione	21
325	Consigliere di 1ª classe	33
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
	TOTALE	74

TABELLA N. 2

Ruolo amministrativo

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Segretario capo	3
402	Segretario principale	8
325	Primo segretario	14
271	Segretario	25
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
	TOTALE	50

TABELLA N. 3

Ruolo amministrativo

Carriera esecutiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Archivista superiore	17
271	Archivista capo	42
229	Primo archivista	95
202	Archivista	201
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	TOTALE	355

TABELLA N. 4

Ruolo amministrativo

Carriera ausiliaria

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
180	Commesso capo	5
173	Commesso	11
159	Usciere capo	39
151	Usciere	
142	Inserviente	
	TOTALE	55

TABELLA N

Ruolo del personale tecnico

Carriera ausiliaria

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
180	Agente tecnico superiore	7
173	Agente tecnico capo	20
159	Agente tecnico	40
	TOTALE	67

TABELLA N. 6

Ruolo speciale della ragioneria

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Ragioniere generale	1
670	Ispettore generale	1
500	Direttore di divisione	2
402	Direttore di sezione	4
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	7
229	Consigliere di 3ª classe	
	TOTALE	15

TABELLA N. 7

Ruolo speciale della ragioneria

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	2
402	Ragioniere principale	5
325	Primo ragioniere	10
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	17
202	Vice ragioniere	
	TOTALE	34

TABELLA N. 8

Ruolo speciale degli assistenti sociali

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Ispettore regionale del servizio sociale	1
402	Ispettore superiore del servizio sociale	[illegible]
325	Ispettore principale del servizio sociale	
271	Ispettore del servizio sociale	[illegible]
229	Ispettore aggiunto del servizio sociale	
	TOTALE	6

TABELLA N. 9

Ruolo speciale degli assistenti sociali

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Assistente sociale capo	2
402	Assistente sociale principale	4
325	Primo assistente sociale	8
271	Assistente sociale	
229	Assistente sociale aggiunto	10
213	Vice assistente sociale	
	TOTALE	24

TABELLA N. 10

Ruolo speciale della sanità

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale medico	
500	Ispettore capo medico	1
402	Ispettore superiore medico	
	TOTALE	1

TABELLA N. 11

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	2
325	Ingegnere principale	3
271	Ingegnere	
	TOTALE	8

TABELLA N. 12

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Geometra capo	1
402	Geometra principale	[illegible]
325	Primo geometra	[illegible]
271	Geometra	
229	Geometra aggiunto	[illegible]
202	Vice geometra	
	TOTALE	[illegible]

TABELLA N. 13

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici

Carriera esecutiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistente superiore - Disegnatore superiore	1
271	Assistente capo - Disegnatore capo	[illegible]
229	Assistente principale - Disegnatore principale	[illegible]
202	Primo assistente - 1° Disegnatore	
180	Assistente - Disegnatore	[illegible]
157	Assistente aggiunto - Disegnatore aggiunto	
	TOTALE	[illegible]

TABELLA N. 14

Ruolo del personale tecnico dei trasporti

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ispettore capo	[illegible]
402	Ispettore superiore	[illegible]
325	Ispettore di 1ª classe	5
271	Ispettore di 2ª classe	
	TOTALE	11

TABELLA N. 15

Ruolo del personale tecnico dei trasporti

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Ispettore aggiunto capo	1
402	Ispettore aggiunto superiore	1
325	Ispettore aggiunto	[illegible]
271	Sottoispettore di 1ª classe	
229	Sottoispettore di 2ª classe	4
202	Sottoispettore di 3ª classe	
	TOTALE	[illegible]

TABELLA N. 16

Ruolo del personale tecnico delle miniere

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	1
402	Ingegnere superiore	1
325	Ingegnere principale	2
271	Ingegnere	
	TOTALE	5

TABELLA N. 17

Ruolo del personale tecnico delle miniere

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Perito minerario capo	1
402	Perito minerario superiore	1
325	Perito minerario principale	2
271	Perito minerario	
229	Perito minerario aggiunto	3
202	Vice perito minerario	
	TOTALE	7

TABELLA N. 18

Ruolo del personale tecnico dell'agricoltura

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Direttore generale dei servizi agrari	1
670	Ispettore generale	3
500	Ispettore capo	7
402	Ispettore superiore	17
325	Ispettore principale	
271	Ispettore	28
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE	56

TABELLA N. 19

Ruolo del personale tecnico dell'agricoltura

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Esperto capo	2
402	Esperto principale	4
325	Primo esperto	8
271	Esperto	
229	Esperto aggiunto	15
202	Vice esperto	
	TOTALE	29

TABELLA N. 20

Ruolo del personale tecnico delle foreste

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Direttore generale dei servizi forestali	1
670	Ispettore generale	3
500	Ispettore capo	10
402	Ispettore superiore	20
325	Ispettore principale	
271	Ispettore	36
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE	70

TABELLA N. 21

Ruolo del personale tecnico delle foreste

Carriera di concetto

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Aiutante capo	2
402	Aiutante principale	5
325	Primo aiutante	9
271	Aiutante	
229	Aiutante aggiunto	16
202	Vice aiutante	
	TOTALE	32

TABELLA N. 22

Ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
271	Maresciallo maggiore	10
229	Maresciallo capo	24
202	Maresciallo ordinario	
180	Brigadiere	31
157	Vice brigadiere	31
131	Guardia scelta	162
128	Guardia	
	TOTALE	258

TABELLA N. 23

Ruolo del personale tecnico della caccia, della pesca e della protezione della natura

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Ispettore capo	1
402	Ispettore superiore	1
325	Ispettore principale	
271	Ispettore	2
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE	4

TABELLA N. 24

Ruolo del personale contrattuale amministrativo

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale (1)	2
500	Direttore di divisione	
	TOTALE	2

(1) Il trattamento economico del coefficiente 670 sarà attribuito dopo 12 anni di effettivo servizio comunque prestato presso l'Amministrazione regionale, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

TABELLA N. 25

Ruolo del personale contrattuale amministrativo

Carriera esecutiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Archivista superiore (1)	
271	Archivista capo (2)	[illegible]
209	Primo archivista	
	TOTALE	2

(1) Il trattamento economico del coefficiente 325 viene attribuito dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di archivista capo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

(2) Il trattamento economico del coefficiente 271 viene attribuito dopo 3 anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

TABELLA N. 26

Ruolo del personale contrattuale tecnico dei lavori pubblici

Carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale (1)	1
560	Ingegnere capo	
	TOTALE . . .	1

(1) Il trattamento economico del coefficiente 670 viene attribuito dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

TABELLA N. 27

Ruolo del personale contrattuale tecnico

Carriera esecutiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistente superiore (1)	1
271	Assistente capo	
	TOTALE . . .	1

(1) Il trattamento economico del coefficiente 325 verrà attribuito dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

TABELLA N. 28

Ruolo organico del personale operaio

QUALIFICHE	Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Numero dei posti
Conducente automezzi con patente III grado	S	—	—	—	3
Conducente automezzi con patente II grado	—	OP	—	—	1
Elettricista circuista elettrico - elettrauto elettricista - magnetista	S	OP	AO	—	2
Falegname e falegname stipettaio . .	M	OP	AO	—	3
Guardiano . . .	—	OP	—	—	4
Linotipista tipografo . / Sorvegliante lavori .	C	OP	—	—	48
Manovale specializzato .	—	—	—	OP	1
Manovale comune	—	—	OP	—	8
Rettificatore ed affilatore di precisione	—	OP	—	—	1
Segantino brentista circolista	S	OP	—	—	21
Vivaista	M	OP	—	—	8
				TOTALE . . .	100

Significato dei contrassegni di cui alla seguente elencazione dei mestieri e servizi:

Aiuto operaio = AO
Maestro = M
Specialista = S
Capo = C
Operaio = OP

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 3.

Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio d'amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei Ministeri

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o equiparata le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio è così composto:

a) dai funzionari preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale alla ragioneria generale della Regione, alle direzioni generali dei servizi agrari e dei servizi forestali e all'Ispettorato generale del libro fondiario;

b) da quattro funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione, di cui almeno uno scelto tra il personale dei ruoli tecnici dei lavori pubblici, delle miniere e dei trasporti;

c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo linguistico italiano e uno del gruppo linguistico tedesco, eletti dal personale medesimo, su proposta del personale del rispettivo gruppo a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme di un regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Il Consiglio è nominato all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta

La nomina sarà effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio d'amministrazione alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe esercita le funzioni di segretario

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica di direttore di divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — anche ai fini del sesto comma del presente articolo — la nomina dei quattro impiegati di cui alla lettera b), verrà fatta scegliendoli tra i funzionari aventi qualifica inferiore ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1962, n 13, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri

La Commissione è costituita da un funzionario con qualifica non inferiore a ispettore generale che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di 1ª classe.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal proprio supplente.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di 1ª classe, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di ispettore generale, rispettivamente con qualifica superiore a consigliere di 1ª classe, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa — anche agli effetti del terzo comma del presente articolo — la nomina verrà fatta scegliendoli fra il personale avente qualifica immediatamente inferiore ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il collocamento in posizione di comando è deliberato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio di amministrazione ».

Art. 4.

All'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'osservanza della proporzione etnica si deve tener conto anche dei posti occupati dal personale comandato. Si può prescindere dal riferimento al rapporto di consistenza dei gruppi linguistici nell'assunzione degli operai giornalieri di cui alla legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, nonchè nella assunzione del personale addetto alla pulizia degli uffici ».

Art. 5.

L'indennità dovuta a' sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, al personale degli enti locali in servizio presso uffici dell'Amministrazione regionale, non può superare quella spettante ad un dipendente di pari carriera e qualifica della Regione.

Ai fini di cui al precedente comma l'equiparazione di detto personale alle carriere e qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

L'eventuale differenza tra l'indennità in godimento alla data del 31 dicembre 1962 e quella dovuta a sensi del presente articolo è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti dell'indennità stessa a qualsiasi titolo dovuti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del personale che gode dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni.

Art. 6.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo segretario e qualifiche equiparate, il quale eserciti con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, viene attribuita un'indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica immediatamente superiore ed il trattamento economico in godimento.

La constatazione dell'effettivo esercizio delle funzioni della qualifica superiore è disposta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente ».

Art. 7.

Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, fruisce dell'indennità prevista dall'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in misura superiore a quella fissata dall'articolo precedente, mantiene la differenza a titolo di assegno personale, che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni dell'indennità medesima derivanti da aumenti dello stipendio.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dai seguenti:

« Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano, è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera.

Fermo restando il principio che il personale di lingua tedesca viene destinato con preferenza nella provincia di Bolzano, per speciali e momentanee esigenze di servizio ed al fine di assicurarne la continuità, può essere destinato agli uffici della Regione situati in provincia di Bolzano personale sprovvisto del requisito di cui al comma precedente. La permanenza di quest'ultimo personale in tali uffici non può superare i due anni »

Il quarto comma del medesimo articolo viene modificato come segue: « Al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma, . . . ».

Art. 9.

L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici ed a stampa presso l'Ufficio duplicazione.

Art. 10.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è attribuita all'Economo - cassiere dell'Amministrazione regionale una indennità nella misura di L. 15.000 mensili, a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori.

Art. 11.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il gettone di presenza previsto all'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, è elevato a L. 2000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici ed a lire 4000 per gli estranei alle medesime.

Art. 12.

L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ai membri effettivi ed aggiunti ed al segretario delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per la assunzione e promozione in carriera del personale da parte dell'Amministrazione regionale, nonchè per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, saranno corrisposti i seguenti compensi:

a) per concorsi interni per titoli e per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, un compenso fino all'ammontare massimo di L. 30.000 da stabilire tenuto conto del numero dei concorrenti;

b) per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per esami, per titoli ed esami, un compenso fino ad un massimo di L. 100.000 da stabilirsi, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità degli esami o delle prove ».

Art. 13.

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ai membri ed al segretario delle Commissioni di cui all'articolo precedente, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alla pubblica Amministrazione sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, alla qualifica di direttore di divisione dell'ordinamento gerarchico statale ».

Art. 14.

In sostituzione dell'art. 164 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a direttore di sezione si consegue mediante:

1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i consiglieri di 1ª classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i consiglieri di 1ª classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - personale) è pubblicato il bando del concorso speciale, nel quale vanno indicati i numeri dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente ».

Art. 15.

In sostituzione dell'art. 176 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a primo segretario si consegue mediante:

1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di lauree o titoli equipollenti

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - personale) è pubblicato il bando di concorso speciale, nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio, ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente ».

Art. 16.

In sostituzione dell'art. 185 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato, si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a primo archivista si consegue mediante:

1) concorso per esame speciale, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti applicati dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - personale) il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora, dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno, si verifichino nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dal primo comma del presente articolo.

I vincitori del concorso per esame speciale hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo ».

Art. 17.

Il concorso per esame speciale, previsto dai precedenti articoli 14, 15 e 16 consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto del ruolo cui appartiene il candidato. La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per l'espletamento del concorso per esame speciale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - Personale).

Art. 18.

A sensi del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuite al personale regionale:

a) l'eventuale differenza fra il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato e quello liquidato dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;

b) l'eventuale differenza tra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dell'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;

c) l'eventuale differenza tra l'indennità « *una tantum* » in luogo di pensione prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato.

L'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è abrogato.

Art. 19.

Le promozioni a commesso e ad agente tecnico capo sono conferite a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente tre o cinque anni di effettivo servizio.

La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 20.

Nella composizione delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento degli esami di promozione, si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

A tale fine potranno essere nominati anche funzionari regionali in quiescenza o funzionari in servizio o in quiescenza della provincia di Bolzano, previo consenso per questi ultimi dell'Amministrazione predetta.

Art. 21.

Per i prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre mediante cessione di quote dello stipendio, a sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli istituti mutuanti contro i rischi di perdite per i prestiti accordati.

La garanzia della Regione è estesa ai piccoli prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Con la prestazione della garanzia di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale assume i rischi indicati all'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

TITOLO II

Norme transitorie e finali

Art. 22.

L'Amministrazione regionale, qualora, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di impiegati — attualmente in posizione di comando presso l'Amministrazione stessa — appartenenti alle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato o degli Enti locali, in quanto dotati di particolare competenza in tali servizi, può, sentita l'Amministrazione di provenienza e con il consenso dell'interessato, disporne, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti vacanti, l'immissione nei ruoli del personale regionale nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati assunti a sensi del precedente comma conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni e da anzianità, la differenza fra il trattamento economico globale goduto antecedentemente all'assunzione e quello spettante in conseguenza dell'assunzione stessa.

Art. 23.

Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferita, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita presso l'Amministrazione di provenienza, purchè in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità prescritta per la promozione del personale dei ruoli organici statali.

Art. 24.

Ai marescialli capi del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo regionale in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferito, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, il grado immediatamente superiore a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, prescindendo dalla collocazione nel ruolo di anzianità dello Stato, purchè in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità minima di grado richiesta per la promozione.

Art. 25.

Il secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono sostituiti dal seguente:

« Il contratto non può avere la durata superiore a nove anni ed è rinnovabile. Il personale contrattuale può essere trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età ».

Art. 26.

L'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà attribuitale dall'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei confronti dei dipendenti aventi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, i requisiti previsti dal predetto articolo ancorchè inquadrati nei ruoli organici.

La relativa domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 27.

Nei riguardi del personale di cui agli articoli 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 7 settembre 1958, n 23, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di sezione, a primo segretario ed a primo archivista o qualifiche equiparate, il servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni, antecedentemente all'inquadramento nei ruoli regionali — escluso per il personale di cui agli articoli 22 e 23, il servizio riconosciuto presso le Amministrazioni di provenienza — è valutato nel modo seguente:

servizio di ruolo prestato in carriere equiparabili, corrispondenti o superiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per intero;

servizio di ruolo prestato in carriere inferiori o non di ruolo in categorie corrispondenti od equiparabili a quelle di inquadramento nei ruoli regionali, per metà;

servizio non di ruolo prestato in categorie inferiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per un quarto.

La presente norma si applica anche nei confronti del personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, limitatamente al servizio di ruolo prestato presso lo Stato.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, sarà considerato utile anche il servizio prestato, presso Enti sovvenzionati dallo Stato o dalla Regione, su designazione scritta del capo dell'Ispettorato competente per territorio, con funzioni istituzionali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 28.

Gli operai permanenti e giornalieri ed il restante personale salariato della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente attribuzioni impiegatizie, potranno essere inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo, purchè ritenuti meritevoli per attitudini e rendimento. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente è estesa ai dipendenti regionali inquadrati tra il personale non di ruolo a sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento verrà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, prescindendo dal limite massimo di età fissato dalle vigenti disposizioni, nelle qualifiche iniziali delle relative carriere, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva carriera di inquadramento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla carriera di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto per metà, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato presso la Regione successivamente alla data del 1° gennaio 1959 e prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, inquadrato nei ruoli organici in seguito a concorso pubblico.

Art. 29.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese al personale estraneo all'Amministrazione, addetto, nei limiti previsti dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Il servizio prestato da detto personale presso la Regione, anteriormente all'inquadramento nei ruoli organici è riconosciuto per intero ai soli effetti giuridici.

Art. 30.

Gli operai dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso la Regione, possono, a domanda, essere assunti nel corrispondente ruolo del personale operaio della Regione, previo nulla osta della Amministrazione di appartenenza.

La domanda deve essere presentata alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Essi sono inquadrati, entro i limiti dell'organico, nel ruolo predetto, nella medesima qualifica professionale, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre gli eventuali assegni personali ad essi riconosciuti a norma di legge.

Art. 31.

Al personale assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che presti servizio con qualifica di consigliere di seconda classe o di segretario od equiparata e sia preposto alla direzione di una sezione può essere attribuita, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al precedente art. 6 con le modalità in esso indicate.

Art. 32.

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, può essere assunto nei corrispondenti ruoli regionali, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata, in via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) che, alla data della entrata in vigore della presente legge, prestano servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, possono essere assunti nel corrispondente ruolo regionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, nei limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata in via gerarchica alla Presidenza della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

L'anzianità maturata nella carriera, nella parte non richiesta per la promozione alla qualifica di direttore di sezione ed a primo segretario o qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica cui l'impiegato è stato promosso, per un periodo comunque non eccedente due anni.

In ogni caso le promozioni a direttore di divisione ed a segretario principale o qualifiche equiparate degli impiegati che fruiscono dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo, non potranno aver luogo, se prima non saranno scrutinati gli altri impiegati dello stesso ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprano già le qualifiche di direttore di sezione e primo segretario o qualifiche equiparate.

Art. 35.

Il personale delle carriere esecutive che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato l'esame previsto dall'art. 185 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato, potrà conseguire la promozione alla qualifica di archivista capo (o qualifica equiparata) mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista od equiparata.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti ad una carriera inferiore, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano, esercitano ininterrottamente da almeno un anno le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « distinto ».

La constatazione relativa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica nella carriera superiore è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Ispettorato del personale.

Art. 37.

I sottufficiali del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di archivista della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 20 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di applicato aggiunto del ruolo del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 20 anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella carriera ausiliaria con la qualifica di agente tecnico o equiparata.

La domanda di inquadramento con le modalità e nei limiti previsti dai precedenti commi, potrà essere presentata anche dal personale già appartenente al ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali o già appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, in qualità di personale « comandato » presso la Regione Trentino-Alto Adige, collocato a riposo in una data non superiore ad un anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sempre che all'atto del collocamento a riposo di trovasse nelle condizioni previste dai precedenti commi e non abbia comunque raggiunto il 65° anno d'età.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni del personale inquadrato ai sensi del presente articolo avverranno in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio del personale medesimo.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16, si prescinde dai termini previsti dagli articoli stessi.

Art. 39.

Gli esami di merito distinto, quelli di idoneità e quelli di concorso per le promozioni di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16, non ancora espletati, alla data di pubblicazione della presente legge, s'intendono revocati.

Art. 40.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di sorvegliante dei lavori previsti nella tabella organica del personale salariato (operai permanenti), tabella *M*), allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, saranno coperti con il personale addetto alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed ai lavori di utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, assunti a sensi della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, nonchè col personale addetto alla sorveglianza dei lavori di rimboschimento e miglioramento del patrimonio forestale nel territorio regionale, pagato sui fondi previsti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, che, all'entrata in vigore della presente legge, abbia esplicato, nell'ultimo biennio, un periodo stagionale di almeno sei mesi di servizio e che sia giudicato idoneo per attitudine e rendimento e previo accertamento mediante prova pratica.

Per l'inquadramento del personale di cui al primo comma saranno applicate le norme della legge statale 5 marzo 1961, n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato) prescindendo dal limite di età.

Art. 41.

In dipendenza della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti della carriera di concetto del ruolo amministrativo messi a concorso col bando emanato a sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono elevati da due a tredici nei limiti della tabella organica in vigore.

I concorrenti risultati idonei nel concorso di cui al comma precedente sono dichiarati vincitori con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti dei posti sopra indicati e immessi in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dal concorso stesso.

Art. 42.

Il personale dello Stato e degli Enti locali, in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 1963, in posizione di comando a sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è da considerarsi in soprannumero con effetto dalla data medesima.

Art. 43.

I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale degli assistenti sociali, sono conferiti nei limiti di un terzo al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, rilasciato da una Scuola biennale o triennale di servizio sociale, che abbia svolto servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami da bandirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale vincitore del concorso predetto sarà applicato il disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17.

Art. 44.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di passaggio di carriera previsto dagli articoli 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, l'anzianità di servizio acquisita, nella carriera immediatamente inferiore, per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta dai sopra richiamati articoli, viene valutata, in ragione dei due terzi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe o a segretario aggiunto e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione ai concorsi per esame speciale ed agli scrutini per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario e qualifiche equiparate.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione solo dopo che gli altri impiegati dello stesso ruolo, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, avranno maturato l'anzianità richiesta per la promozione alle qualifiche di consigliere di 1ª classe o di direttore di sezione, di segretario o di primo segretario ».

Art 45.

Il Consiglio di amministrazione del personale e la Commissione di disciplina nominati in base alle norme della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, restano in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione di disciplina previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 46.

All'onere derivante dagli articoli 11, 12 e 13 si fa fronte con lo stanziamento inscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

All'onere derivante dagli altri articoli della presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in lire 65 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale inscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 47.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1964, n. 1.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bolzano.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1964*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Bolzano nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della Giunta provinciale, che formano parte integrante della presente legge:

1) relazione illustrativa;
2) piano della viabilità su pianta quotata 1:10.000;
3) rete viaria di un ambito territoriale più vasto 1:50.000;
4) piano di zonizzazione 1:10.000 concernente tutto il territorio comunale;
5) piano di zonizzazione concernente le zone residenziali 1:5.000;
6) piano di zonizzazione 1:1440 concernente il vecchio nucleo urbano;
7) regolamento contenente le norme di attuazione del piano;
8) grafico concernente la tutela del paesaggio 1:10.000;
9) grafico concernente i servizi 1:10.000;
10) programma per l'attuazione del piano con ordine di precedenza per l'esecuzione delle opere ivi prevedute.

A modifica del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, la legge provinciale per la tutela del paesaggio si applica soltanto alle zone di verde rurale e di verde privato e a quella parte della zona residenziale indicata nello apposito grafico n 8 concernente la tutela del paesaggio, ferme restando le prescrizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta prov. di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1964, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 31 marzo 1964, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1963 e fino alla concorrenza di 3/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta prov. di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1964, n. 3.
Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata (Parte I) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Art. 15 — Assegnazione della Regione ai sensi della Legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 L. 4.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'Uscita (Parte II) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Art. 86. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali L. 43.000.000

Art. 114. — Assegni ai ciechi civili, ai sensi della Legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e spese relative agli accertamenti oculistici » 4.000.000

Art. 150/*bis* (di nuova istituzione) - Contributo al Consorzio per l'Aeroporto delle Dolomiti e del Garda (provvedimento di legge in corso di esame) » 70.000.000

Totale degli aumenti da apportare alle Uscite L. 117.000.000

in diminuzione:

Art. 39. — Spesa per il personale L. 43.000.000

Art. 59. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » 70.000.000

Totale delle diminuzioni da apportare alle Uscite L. 113.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal giorno 15 dicembre 1963

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 23 gennaio 1964

p. *Il Presidente della Giunta prov. di Bolzano*
BENEDIKTER

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1963, n. 209.
Integrazione degli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'11 febbraio 1964*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con la quale sono state dettate « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione » e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, e successive modificazioni;

Ravvisata l'opportunità che nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nelle carriere direttive e di concetto del ruolo del personale tecnico (tabella *E*) vi siano funzionari dello stesso ruolo

Ritenuto pertanto di poter integrare gli articoli 14 e 15 del sopra richiamato regolamento nel senso di prevedere che — sino a che non vi siano funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione rispettivamente a direttore di sezione — possano far parte di tali Commissioni anche i funzionari rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparata ed incaricati dell'esercizio delle funzioni della qualifica superiore.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 15 novembre 1963;

Decreta:

Articolo unico

Agli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:

« Per la composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico, la scelta dei commissari potrà avvenire anche tra gli impiegati rivestenti qualifica non inferiore ad ingegnere principale od equiparata ed incaricati delle funzioni della qualifica superiore, appartenenti al ruolo del personale tecnico (allegato *E*) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 novembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1964, registro n. 2, foglio n. 126. — MONACO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1964, n. 4.
Estensione dell'assegno mensile di cui alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, ai coltivatori diretti ed agli artigiani e modifiche della legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno mensile previsto dalla legge regionale 19 luglio 1962, n 12, è esteso, secondo le norme della legge regionale stessa e sue successive modificazioni, ai coltivatori diretti ed agli artigiani che abbiano svolto attività lavorativa auto-

norma per un periodo di almeno sei anni. In difetto, il periodo di lavoro autonomo è cumulabile con periodi di lavoro eventualmente prestato alle dipendenze di terzi.

L'estensione dell'assegno ha effetto dal primo marzo 1964.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di concessione dell'assegno, debitamente documentati, devono essere inviati a cura del presidente dell'Ente comunale assistenza alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità; copia dei provvedimenti stessi deve essere inviata contemporaneamente all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale ».

Art. 3.

L'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'assegno è corrisposto ai beneficiari dall'E.C.A. competente, in via posticipata. Il pagamento del doppio assegno del mese di dicembre è effettuato a partire dal giorno 20 dello stesso mese.

I fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno sono somministrati con ordini di accreditamento intestati ai presidenti degli E.C.A. e disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per un importo pari all'onere complessivo annuo risultante per ciascuno E.C.A. dai provvedimenti emanati dall'E.C.A. medesimo e divenuti esecutivi.

Ai presidenti degli E.C.A. è fatto obbligo di rendere conto annualmente delle somme erogate sugli ordini di accreditamento disposti a loro favore. Il rendiconto dovrà essere trasmesso, insieme con i documenti giustificativi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli ordini di accreditamento, all'Ufficio di ragioneria della Regione, a cui sono attribuite, in aggiunta alle funzioni di riscontro contabile attualmente esercitate, quelle di riscontro amministrativo ».

Art. 4.

La norma transitoria della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è abrogata.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964 in Lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1964, n. 5.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, recante provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali nella regione, è autorizzato, nell'esercizio 1964, il limite d'impegno di L. 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, in misura di L. 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1973.

Alla copertura dell'onere di L. 150 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1964, n. 6.

Nuove provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione o di fertirrigazione, nonchè di promuovere l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati fino alla misura massima del 7 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 15 anni.

Per la concessione del contributo nella misura massima si avrà particolare riguardo alle iniziative destinate all'incremento zootecnico.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso a favore di persone giuridiche pubbliche e private, di agricoltori singoli od associati, di consorzi, di associazioni agrarie comunque denominate, purchè abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale secondo i propri statuti o gli usi locali.

Art. 3.

Le domande di contributo, in carta legale e debitamente documentate, devono essere presentate all'Assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

Art. 4.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai quali è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti nel settore dell'irrigazione e sull'ordine di priorità degli interventi in materia irrigua, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il proprio parere una Commissione regionale così composta:

a) l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;

b) gli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;

c) il direttore dei servizi agrari della Regione;

d) un funzionario per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e Bolzano;

e) quattro esperti in materia di irrigazione, due per ciascuna Provincia designati dalle Giunte provinciali.

Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati.

Art. 6.

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle provincie di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnati nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 7.

Per la concessione del contributo previsto all'art. 1 sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

L. 45 milioni nell'esercizio 1964;
L. 65 milioni nell'esercizio 1965;
L. 70 milioni nell'esercizio 1966;
L. 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

L. 45 milioni nell'esercizio 1964;
L. 110 milioni nell'esercizio 1965;
L. 180 milioni nell'esercizio 1966;
L. 255 milioni nell'esercizio 1967;
L. 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978;
L. 285 milioni nell'esercizio 1979;
L. 220 milioni nell'esercizio 1980;
L. 150 milioni nell'esercizio 1981;
L. 75 milioni nell'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di L. 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 8.
Norma transitoria

Le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale 7 novembre 1963, n. 19, e successive modificazioni, e della legge regionale 12 dicembre 1957, n. 20, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, risultano inevase presso i competenti uffici, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge, sempre che gli interessati abbiano fatto pervenire regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1964, n. 7.

Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico, ricadenti nella competenza regionale, possono essere concessi sulle spese ritenute ammissibili contributi decennali:

a) nella misura del 6,5 per cento annuo per funivie bifuni a servizio di centri abitati o di masi o di gruppi di abitazioni non serviti da strade statali, provinciali o comunali, classificate tali a sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, aventi una popolazione complessiva non inferiore a 50 unità, residente entro un raggio non superiore a 1500 metri, o su una superficie continua equivalente;

b) nella misura del 4,5 per cento annuo per tutte le altre funivie bifuni, per gli impianti ad agganciamento automatico, per le funivie monofuni con movimento unidirezionale dei veicoli e per ogni altro tipo di impianto funicolare aereo.

Art. 2.

Per ammodernamento si intende quel complesso di lavori o di modificazioni che, senza cambiarne le caratteristiche, tendono a migliorare l'impianto sulla base di criteri tecnici più moderni, o dettati da norme di legge, o sulla base di prescrizioni dell'Autorità di sorveglianza.

Sono esclusi i lavori di manutenzione.

Per trasformazione si intende quel complesso di lavori, che modificano le caratteristiche dell'impianto al fine di potenziarne o di migliorarne il servizio in ordine ad un più adeguato perseguimento delle finalità pubbliche di trasporto.

Art. 3.

I criteri per la determinazione della spesa da ammettere a contributo saranno fissati, su proposta della Direzione regionale trasporti e previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 i Comuni, i Consorzi fra Comuni, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, i Consorzi fra Comuni ed Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonchè le società richiamate all'art. 2249, primo comma del codice civile ed i singoli privati.

Art. 5.

Il contributo concesso sarà liquidato, in rate annuali posticipate, al beneficiario o ad Istituti di credito convenzionati, qualora il beneficiario abbia contratto con gli stessi un mutuo per il finanziamento dell'intera spesa, ammessa per la realizzazione dell'opera.

E' inoltre consentito lo sconto, presso Istituti di credito, delle annualità concesse direttamente al beneficiario.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con Istituti di credito, operanti nella Regione, apposite convenzioni per regolare la concessione di mutui di cui al primo comma del presente articolo, le modalità, la durata, il tasso di interesse, le condizioni di rimborso ed ogni altro particolare attinente.

Art. 6.

Le domande vanno presentate alla Giunta regionale entro il 15 gennaio di ogni anno e devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto dell'organo deliberativo competente, che autorizza la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un ente pubblico od una società;

b) atto di costituzione e statuto, qualora il richiedente sia una società;

c) relazione sulle finalità sociali, economiche, turistiche, sportive, ecc. che l'impianto tende a soddisfare e che giustificano la richiesta del contributo, nonchè sulla idoneità dello stesso a soddisfarle;

d) nel caso che venga richiesto il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1:

dichiarazione del sindaco da cui risulti che la località non è servita da strade statali, provinciali o comunali;

mappa catastale da cui risulti la dislocazione delle abitazioni;

certificato del sindaco da cui risulti la popolazione residente;

e) I - per nuove costruzioni:

progetto tecnico di massima, a firma di un ingegnere iscritto all'albo, compilato in conformità delle prescrizioni generali e speciali per la progettazione e costruzione di impianti a fune, contenente:

relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto;

la corografia in scala 1:25.000 con segnato il tracciato della linea;

il profilo del terreno con schematizzata la linea ed i sostegni in scala 1:500;

l'insieme delle stazioni con lo schema dei meccanismi;

lo schema dei sostegni;

lo schema dei veicoli;

lo studio della linea.

II - per ammodernamenti e trasformazioni dell'impianto: i disegni e i calcoli, a firma di un ingegnere iscritto all'albo, delle parti che verranno sostituite o modificate;

f) piano di finanziamento dell'opera, nel quale deve essere indicato:

il costo presunto dell'opera, articolato per voci;

come si intende provvedere al finanziamento, nonchè dimostrazione della disponibilità finanziaria;

l'Istituto finanziario cui si ricorre eventualmente per le operazioni di mutuo;

le date di massima per le quali si prevedono, previo ottenimento della concessione a sensi della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, l'inizio e il termine dei lavori;

g) copia della domanda di concessione presentata all'Amministrazione regionale a sensi della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, vistata dalla Direzione regionale trasporti;

h) dichiarazione del richiedente da cui risulti che, per l'impianto, non vengono richiesti contributi o sovvenzioni previsti da altre leggi, salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

Le domande presentate fuori termine o mancanti anche di uno solo dei documenti sopra indicati sono respinte, su proposta della Direzione regionale trasporti, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, da notificarsi al richiedente entro il successivo 31 marzo di ogni anno.

Art. 7.

La Direzione regionale trasporti, cui compete l'istruttoria delle domande, richiede all'Ente provinciale del turismo, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed alle giunte dei Comuni territorialmente competenti, il parere sull'opportunità della iniziativa ai fini economici, sociali e turistici e delle esigenze di trasporto.

Tali pareri non sono vincolanti e sono acquisiti alla relativa pratica soltanto se pervenuti entro 60 giorni dalla richiesta.

La Direzione regionale trasporti esprime il proprio parere sulle singole iniziative, in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo e tenuto conto, anche sotto l'aspetto correnziale, della situazione degli impianti eventualmente già esistenti nella zona.

Nel caso di ammodernamento e trasformazione, il parere della Direzione regionale trasporti terrà altresì conto della sussistenza degli elementi di cui all'art. 2.

Sulle domande, corredate dalla documentazione e dai prescritti pareri, è sentito il Comitato regionale impianti a fune, il quale, valutate le risultanze dell'istruttoria, l'opportunità delle singole iniziative e l'idoneità delle soluzioni tecniche prospettate, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità a contributo delle stesse e determina, per ogni singolo impianto, l'ammontare della spesa ammessa sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 8.

La Giunta regionale, viste le risultanze istruttorie di cui agli articoli precedenti, si pronuncia sull'ammissibilità a contributo delle singole domande; forma la graduatoria di quelle che ritiene ammissibili, fissando per ciascuna di esse, a sensi dell'art. 1 e sulla base della spesa ammessa, determinata dal Comitato regionale impianti a fune la misura del contributo, assegna i contributi nell'ordine della graduatoria sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 9.

I decreti di concessione del contributo, come quelli di esclusione dalla graduatoria e di non ammissione al contributo per insufficienza di fondi, relativi alla deliberazione di cui al precedente art. 8, sono emessi non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10.

Il decreto di liquidazione ed il mandato di pagamento del contributo sono emessi su presentazione, da parte del richiedente, della domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

a) decreto di concessione di cui all'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5;

b) verbale della visita di ricognizione di cui all'articolo 7 della predetta legge, da cui risulti l'avvenuto accertamento della corrispondenza delle caratteristiche dell'impianto o dei lavori al progetto o ai documenti tecnici di cui ai numeri 1) o 2), lettera e) del precedente art. 6;

c) autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 7 della menzionata legge regionale 20 aprile 1959, n. 5;

d) contratto di mutuo, qualora il richiedente abbia stipulato un mutuo a sensi del primo comma del precedente articolo 5.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sarà disposta la revoca dei contributi, qualora, entro due anni dal decreto di concessione del contributo, gli interessati non abbiano prodotto la domanda di liquidazione, corredata di tutti i documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 12.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge, è delegato alle province di Trento e Bolzano.

La Direzione regionale trasporti trasmette alla Giunta provinciale competente le singole domande di contributo, complete della documentazione e dei prescritti atti istruttori.

Il Consiglio regionale assegna annualmente, su proposta della Giunta regionale, a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 13.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti, adottati in attuazione degli articoli 8 e 9 della presente legge, deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

a carico dell'esercizio 1964 L. 40 milioni;
a carico dell'esercizio 1965 L. 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

L. 40 milioni nell'esercizio 1964;
L. 70 milioni negli esercizi dal 1965 al 1973;
L. 30 milioni nell'esercizio 1974.

Alla copertura dell'onere di L. 40 milioni a carico dello esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il limite d'impegno di L. 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 viene ripartito come segue:

a favore della Provincia di Trento L. 25 milioni;
a favore della Provincia di Bolzano L. 15 milioni.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 14.

Norme transitorie

Tutte le domande presentate sulla legge 5 novembre 1960, n. 24, e non soddisfatte, sono decadute e le disposizioni contenute nella legge stessa restano in vigore, limitatamente alla regolamentazione dei contributi già concessi entro il 31 dicembre 1963.

Per l'anno 1964 i termini di cui agli articoli 6, primo ed ultimo comma, e 9 vengono prorogati rispettivamente di mesi tre e di mesi due.

La dichiarazione di cui alla lettera *h*) del precedente articolo 6 non è richiesta per le domande relative ad impianti che abbiano beneficiato del contributo previsto dalla legge regionale 5 novembre 1960, n. 24, qualora per gli stessi venga proposto il miglioramento o il potenziamento tecnico del progetto originario, concernente lo stesso percorso, con conseguente aumento della spesa già dichiarata ammissibile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1964, n. 8.
Provvedimenti a favore della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare spese e sussidi per studiare la cooperazione, pubblicare studi cooperativistici di particolare interesse, promuovere riunioni e convegni per la trattazione dei problemi cooperativi, organizzare viaggi di studio e la partecipazione a convegni e congressi cooperativistici, curare la stampa e la propaganda della cooperazione e attuare iniziative a carattere divulgativo connesse alle esigenze di un maggiore sviluppo e di una più moderna struttura della cooperazione.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi diretti alla organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione e di aggiornamento degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti e del personale dipendente degli enti cooperativi.

Art. 3.

Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro gli eventuali responsabili.

Art. 4.

Fermo il principio dell'art. 28, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione di sussidi, attraverso le associazioni riconosciute a sensi della legge precitata.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di assistenza tecnica, legale ed amministrativa, e per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta da parte delle associazioni riconosciute di cui al comma precedente.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è abrogato.

Art. 5.

I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da parte dell'Amministrazione regionale siano proporzionati alla effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di coordinamento, di assistenza tecnica nella lavorazione, nella trasformazione dei prodotti, di assistenza per il collocamento degli stessi sui mercati, sia nazionali che esteri, svolta dai consorzi di secondo grado dei vari rami di società cooperative agricole.

Art. 7.

Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare domanda alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della cooperazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredandola con i programmi ed i relativi preventivi di spesa.

I sussidi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la metà, saranno anticipati sulla base dei programmi preventivi presentati, non appena emanato il decreto di concessione, e, per la seconda metà, saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi comprovanti l'attività svolta e le iniziative attuate dagli enti beneficiari.

I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi corredati della documentazione delle effettive spese sostenute.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la cui revisione ordinaria

sia stata eseguita a mezzo di revisore nominato dalle Commissioni provinciali per le cooperative ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, numero 7.

Art. 9.

L'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttiva impartite dalla Giunta regionale

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art 5, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per il ricorrente è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 14 febbraio 1964, n. 315.

Approvazione del quarto provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio* 1964)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 157 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale il 10 dicembre 1963, concernente il quarto provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963;

Visto il processo verbale della seduta del giorno 17 dicembre 1963, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto all'esame del suddetto provvedimento, apportandovi un emendamento su proposta della Giunta.

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei Consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detto provvedimento, così come risulta a seguito dell'emendamento apportato dal Consiglio;

Decreta:

E' approvato il quarto provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963, quale risulta dagli atti allegati al presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1964

Il Ministro: TAVIANI

Quarto provvedimento di variazione al bilancio 1963

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 8 milioni a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni L'importo di L. 8 milioni viene iscritto al Cap. n. 51 della parte passiva del bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 4.

Alla eccedenza di spesa di L. 100 milioni risultante dal confronto tra le spese in diminuzione e quelle in aumento riportate nell'annessa tabella *A*, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al Cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. n. 54. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 130.769.012

SPESA STRAORDINARIA

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 136. — Contributi e concorsi a sensi della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, a favore dei territori montani	» 30.000.000
Totale . . .	L. 160.769.012

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 10 bis (*di nuova istituzione*). — Contributo all'Istituto Trentino di cultura (legge regionale 28 dicembre 1963, n. 33)	L. 20.000.000

Spese comuni a tutti gli assessorati

Cap. n. 20. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale, ecc. (legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32)	» 2.400.000

Servizio antincendi

Cap. n. 51. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale anticendi	L. 8.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese diverse

Cap. n. 86-bis (*di nuova istituzione*). — Spesa per l'acquisto di un elicottero Augusta Bell 47 J - 2 B - 1 (legge regionale 28 dicembre 1963, n. 35)	» 49.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 136-bis (*di nuova istituzione*). — Contributi alle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni (legge regionale 28 dicembre 1963, n. 37) (1ª quota) . .	» 30.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Industria

Cap. n. 147-ter (*di nuova istituzione*) . — Contributo al comune di Rovereto per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo (art. 1 - lett. *b*) ((legge regionale 28 dicembre 1963, n. 34 (1ª quota)	» 21.369.012

Turismo

Cap. n. 151-bis (*di nuova istituzione*). — Contributi a favore dell'industria alberghiera (legge regionale 18 novembre 1963, n. 30) (1ª quota) .	» 20.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 190-bis (*di nuova istituzione*). — Contributi alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali (legge regionale 28 dicembre 1963, n. 36)	» 10.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Accensione di crediti

Cap. n. 211-bis (*di nuova istituzione*). — Fidejussione al comune di Rovereto per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo (art. 1 - lett. *a*) (legge regionale 28 dicembre 1963, n. 34)	» 100.000.000
Totale . . .	L. 260.769.012

TABELLA B

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione	L. 8.000.000

SPESA

In aumento:

Art. 4. — Contributi ai Corpi volontari dei vigili del fuoco a sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2	L. 8.000.000

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1964, n. 9.

Ordinamento dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, all'Azienda speciale istituita con legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, e successive modificazioni, subentra l'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno.

L'Azienda è disciplinata dalle norme di cui agli articoli seguenti e conserva la propria sede in Levico.

Art. 2.

All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e la gestione di tutti i beni ed i servizi costituenti i compendi patrimoniali delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;

b) lo sfruttamento, la lavorazione e la valorizzazione, per fini industriali e commerciali, delle acque minerali facenti parte dei rispettivi bacini;

c) la partecipazione ad iniziative da cui possa derivare, anche indirettamente, un incremento dell'attività delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;

d) la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della Regione, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo; in via eccezionale, l'Azienda previa autorizzazione della Giunta regionale, può provvedere, a carico del proprio bilancio, all'esecuzione di urgenti lavori di straordinaria manutenzione e sistemazione, nonchè all'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento dei propri servizi.

Art. 3.

L'Azienda è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente e di sei membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 4.

Il controllo sulla gestione finanziaria è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, composto di un Presidente e di due membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Un componente del predetto Collegio è designato dalle minoranze del Consiglio regionale.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni.

Art. 6.

La Giunta regionale formula le direttive generali in ordine all'attività stessa e vigila sull'attività dell'Azienda.

Approva i programmi di attività dell'Azienda ed il rendiconto annuale della gestione.

Determina i compensi degli amministratori e dei revisori.

Approva la nomina del direttore.

Si sostituisce al Consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo ometta di adottare i provvedimenti cui è tenuto per legge.

Scioglie il Consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo compia attività contraria alle leggi od agli interessi dell'Azienda.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina i programmi di attività dell'Azienda;

b) delibera il rendiconto annuale dell'attività aziendale;

c) delibera i regolamenti interni occorrenti per il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari;

d) delibera la concessione in uso o locazione di beni od esercizi aziendali;

e) delibera i contratti per la vendita dei prodotti aziendali;

f) determina le tariffe delle cure e dei servizi;

g) delibera convenzioni per il trattamento particolare da riservare, negli stabilimenti aziendali, agli assistiti da Istituti operanti nel campo dell'assistenza, previdenza ed assicurazioni sociali;

h) delibera in ordine ai lavori di manutenzione ed all'acquisto di attrezzature necessarie nei casi e nei limiti riservati all'iniziativa della Azienda a norma dell'art. 2, lett. d) della presente legge;

i) delibera in ordine alla partecipazione della Azienda alle iniziative di cui all'art. 2, lett. c) della presente legge;

l) nomina il direttore, i consulenti ed assistenti medici ed i rappresentanti, nonchè tutto il personale assunto a tempo indeterminato, deliberando i relativi provvedimenti;

m) delibera i mutui ed i contratti bancari occorrenti per la gestione finanziaria aziendale

Compie quant'altro occorre per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda, dando mandato al presidente del Consiglio di amministrazione di porre in essere i relativi negozi.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula i contratti e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il direttore esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) dirige gli uffici e cura l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi aziendali;

c) assume il personale stagionale;

d) propone al presidente del Consiglio di amministrazione i provvedimenti discrezionali da adottare nei confronti del personale dell'Azienda;

e) vigila sull'attività degli esercizi aziendali affidati in uso o locazione ai sensi dell'art. 7 lett. d) della presente legge;

f) provvede alle forniture necessarie per la normale gestione dei servizi aziendali;

g) gestisce i beni mobili destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda e provvede alle rispettive manutenzioni e sostituzioni necessarie.

Art. 10.

Il personale dell'Azienda viene amministrato e retribuito in base ai contratti di diritto privato valevoli per le singole categorie.

Art. 11.

I beni mobili di proprietà regionale, destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda, sono affidati in consegna ad essa, mediante apposito verbale sottoscritto dal direttore.

Art. 12.

L'esercizio dell'Azienda è regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto dell'attività aziendale, che deve essere inoltrato alla Giunta regionale per la sua approvazione, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, e ne viene data comunicazione al Consiglio. esso costituisce un allegato del rendiconto generale della Regione.

Art. 13.

Gli utili netti della gestione, da versarsi nelle casse della Regione non oltre trenta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, vengono imputati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, come utili netti dell'Azienda

L'eventuale perdita annuale di esercizio, risultante dal rendiconto di gestione, viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1964, n. 10.

Provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 25 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati, fino alla misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore ai quindici anni, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di:

1) impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita, anche diretta, al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti.

Negli impianti sono compresi i macelli:

2) « stalle cooperative » e per la realizzazione degli impianti e delle relative attrezzature;

3) impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione agli agricoltori delle miscele antiparassitarie e di altri prodotti per l'agricoltura.

Il contributo può essere concesso anche sulla spesa, relativa all'acquisto del terreno occorrente per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi alle cooperative tra agricoltori, ai consorzi di cooperative agricole o alle associazioni agrarie comunque denominate, nonchè a loro consorzi e federazioni, che abbiano sede legale nel territorio della Regione ed ivi svolgano la loro attività.

Quando i produttori agricoli delle zone, nelle quali si intende favorire determinate iniziative, non siano costituiti in cooperative, i contributi potranno essere concessi a favore dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, nei rispettivi comprensori, nei quali ricadono le zone interessate

Gli impianti e le attrezzature, realizzate da organismi non cooperativi usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 1, possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona, che vengono a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime e che siano dall'Assessorato competente in materia di agricoltura, riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione, si terrà conto dei benefici concessi a norma della presente legge. Gli atti di trasferimento sono sottoposti alla approvazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato competente prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

Alle stesse devono allegarsi i documenti, atti a provare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 della presente legge, il progetto, il preventivo di spesa ed una relazione tecnico-economica.

Art. 4.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o alla effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente, dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai quali è demandata la approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere, risultante dal collaudo da eseguirsi a cura del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti in materia di impianti cooperativi e sull'ordine di priorità degli interventi, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il suo parere una Commissione così composta:

a) dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) dagli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;

c) dal direttore dei servizi agrari della Regione;

d) da un membro per ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano, designati dalle rispettive Federazioni provinciali delle cooperative, purchè siano legalmente costituite;

e) da un membro designato da ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;

f) da due esperti in economia agraria designati uno per Provincia.

La Commissione, di volta in volta, potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie.

Funge da segretario della Commissione stessa un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono nominati.

Art. 6.

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli originali, per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del concorso stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle provincie di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 8.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 8.

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 1, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

L. 45 milioni nell'esercizio 1964;
L. 65 milioni nell'esercizio 1965;
L. 70 milioni nell'esercizio 1966;
L. 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

L. 45 milioni nell'esercizio 1964;
L. 110 milioni nell'esercizio 1965;
L. 180 milioni nell'esercizio 1966;
L. 255 milioni nell'esercizio 1967;
L. 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978;
L. 285 milioni nell'esercizio 1979;
L. 220 milioni nell'esercizio 1980;
L. 150 milioni nell'esercizio 1981;
L. 75 milioni nell'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di L. 45 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1964, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 9.

Le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, e successive integrazioni, da cooperative tra agricoltori, da consorzi di cooperative agricole o da associazioni agrarie che all'atto della pubblicazione della presente legge risultano inevase presso i competenti Uffici, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge, sempre che gli interessati provvedano a presentare regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1964, n. 11.

Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 25 febbraio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il collocamento delle merci tipiche di produzione regionale è autorizzata l'erogazione di spese per la partecipazione diretta della Regione, con prodotti regionali, a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni che organizzano la partecipazione alle suddette manifestazioni con prodotti regionali.

Nelle manifestazioni di cui ai commi precedenti può essere curata la propaganda turistica a favore della Regione Trentino-Alto Adige, sentito il parere dell'Assessorato regionale cui è affidata la materia del turismo.

Art. 2.

Possono inoltre essere concessi contributi a singole ditte industriali per la partecipazione, sia diretta che a mezzo dei rispettivi concessionari locali, alle manifestazioni di cui al precedente articolo 1, che interessino il settore merceologico in cui la ditta opera

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Assessorato regionale, che sovraintende al commercio, entro il 31 marzo di ogni anno.

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare, è disposta con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale.

La percentuale del contributo concesso non può essere superiore al 50 % della spesa ammessa.

Art. 3.

La partecipazione diretta viene disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, sentito il Comitato regionale per le fiere e mostre di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

L'Assessorato regionale per il commercio, ove ne ravvisi la necessità, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia del commercio è costituito il Comitato per le fiere e mostre così composto:

l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio - Presidente;

un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano - membri;

un rappresentante per ciascuna delle province di Trento e di Bolzano, designato dalle rispettive Giunte provinciali - membri;

un funzionario della Divisione regionale del commercio addetto al settore del commercio con l'estero - membro con funzioni di segretario.

Ai membri del Comitato spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Al relativo onere si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 6.

Agli enti ed alle organizzazioni di cui all'art. 4 potrà essere corrisposto un anticipo pari ai due terzi della spesa presunta per ogni singola manifestazione. La rimanenza sarà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7.

L'Assessorato regionale per il commercio, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica, e previa deliberazione della Giunta, può disporre una indagine di mercato avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità della collaborazione degli enti ed organizzazioni indicati nel precedente art. 4.

Art. 8.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il commercio, è autorizzata alla spesa per l'allestimento e la distribuzione di materiale e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, l'Assessorato per il commercio potrà avvalersi della collaborazione degli enti, società e tecnici esperti nei rispettivi settori.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1964 le seguenti spese:

A) L. 20 milioni per le iniziative di cui agli articoli 1 e 2;

B) L. 5 milioni per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante il prelevamento di L. 25 milioni dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1964, n. 12.
Autorizzazione di un limite di impegno di L. 20 milioni per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di L. 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1968.

Alla copertura dell'onere di L. 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

Art. 2.

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di mesi sessanta, nella misura del 8 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1964, n. 13.

Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 3 marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I terreni adibiti all'impianto o al mantenimento o necessari all'ampliamento di vivai forestali, attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste demaniali regionali, possono, a norma della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, essere dichiarati di pubblica utilità.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1964, n. 14.

Concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 3 marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, ai mezzadri o coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, contributi sul prezzo d'acquisto di macchine agricole, nelle misure e con le modalità indicate nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100 milioni così ripartita:

L. 60 milioni a carico dell'esercizio 1964;
L. 40 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di L. 60 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per L. 30 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al cap. n. 5 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per L. 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1964, n. 15.

Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 3 marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire nel territorio della Regione la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario, e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita all'ingrosso, nonchè i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura e che intendano costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2.

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività commerciale da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscano in consorzi o società per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorziati o dei soci.

Art. 3.

Per godere delle avegolazioni creditizie di cui alla presente legge i fabbricati devono essere costruiti nelle zone destinate a centri commerciali, ove previste dai piani regolatori, o nei programmi di fabbricazione od in apposite deliberazioni del Consiglio comunale.

L'accertamento di tali condizioni viene effettuato in base a dichiarazioni da rilasciarsi dal sindaco competente.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende che unitamente al commercio all'ingrosso provvedano ad operazioni di trasformazione di prodotti o sottoprodotti agricoli, che formano l'oggetto della loro attività commerciale.

Art. 4.

I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso regionale.

La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca del concorso regionale.

Se durante il periodo di ammortamento del prestito i fabbricati vengono affittati o ceduti a terzi, indipendentemnte dall'azienda, le agevolazioni creditizie sono revocate. Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e la mancata effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 9.

In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 5.

Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo complessivo di L. 70 milioni.

Nel caso che il beneficiario sia una società, risultante dalla fusione di più imprese anche individuali, tale limite è riferito ad ogni impresa purchè il prestito non superi la misura massima complessiva di L. 300 milioni.

Art. 6.

Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 3 per cento, non può superare il periodo di dodici anni e sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito sovvenzionatori.

Art. 7.

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nella esecuzione delle opere e nell'acquisto di attrezzature, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessorato regionale, che sovraintende al commercio. Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore alla entità del prestito richiesto, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 9.

Le domande di concorso devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di commercio.

La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa sono determinati con decreto dell'Assessore regionale che sovraintende al commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per la esecuzione dei lavori e la effettuazione degli acquisti un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un anno.

Art. 10.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 7 e 9 è delegato alle provincie di Trento e di Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, devono essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate dalla legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provedimenti adottati in attuazione della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza al presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed una Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 11.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di L. 35 milioni.

Le annualità relative vengono iscritte nel bilancio regionale in misura di L. 35 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1975.

Alla copertura dell'onere di L. 35 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 marzo 1964, n. 2.
Ordinamento urbanistico della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 10 marzo 1964*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge urbanistica

L'assetto e lo sviluppo urbanistico nel territorio della provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.
Poteri della Giunta provinciale

Allo scopo di orientare e disciplinare unitariamente la attività urbanistica in tutto il territorio della Provincia, la Giunta provinciale disporrà la progettazione di un piano urbanistico provinciale

Spetta alla Giunta provinciale, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, un potere di vigilanza, di coordinamento e di stimolo della attività urbanistica nello ambito provinciale, secondo le disposizioni della presente legge, anche in rapporto con gli eventuali programmi di sviluppo economico e con la situazione delle Provincie circonvicine.

La Giunta provinciale curerà, in particolare, che l'attività urbanistica indirizzata al risanamento e all'ampliamento dei centri abitati si realizzi nel rispetto delle caratteristiche tradizionali e del paesaggio.

Art. 3.
Piani urbanistici e norme sull'attività urbanistica

La disciplina urbanistica si attua, nell'ambito della provincia di Trento, a mezzo del piano urbanistico provinciale, dei piani comprensoriali, dei piani regolatori comunali, sia generali come particolareggiati, nonchè delle norme sull'attività urbanistica prescritte dalla presente legge o da altre leggi o regolamenti.

Art. 4.
Compiti della C.U.P.

E' istituita in Trento la Commissione Urbanistica Provinciale (C.U.P.) la quale fornisce alla Giunta provinciale la consulenza tecnica sulle questioni di interesse urbanistico.

In particolare spetta alla C.U.P.:

a) esprimere parere sui piani urbanistici sia nella fase di progetto che in quella di attuazione;

b) proporre soluzioni urbanistiche ritenute opportune per l'insorgere di nuove esigenze e di nuovi problemi;

c) segnalare le iniziative di enti pubblici e privati in contrasto con i piani urbanistici o che si presentano pregiudizievoli all'attuazione dei piani medesimi.

Il parere di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è espresso da una sottocommissione di tre membri scelti dalla C.U.P. nel proprio seno all'inizio del triennio di nomina.

Art. 5.

Ordinamento della C.U.P.

La Commissione Urbanistica Provinciale è composta:

1) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo delegato;

3) dal soprintendente ai monumenti, o da un suo delegato;

4) dal medico provinciale o da un suo delegato;

5) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Provincia;

6) dal dirigente dell'Ufficio urbanistica della Provincia;

7-8) da due esperti in urbanistica, nominati dalla Giunta provinciale;

9) da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;

10-11) da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi Ordini;

12) da un geometra, scelto da una terna proposta dal Collegio dei geometri;

13) da un rappresentante della Giunta regionale;

14) dal dirigente dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici;

15) dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura o da un suo delegato;

16-17) da un esperto in problemi economici e da un esperto in problemi sociologici nominati dalla Giunta provinciale;

18) dal dirigente dell'Ufficio studi della Provincia;

19) dal capo compartimento A.N.A.S. o da un suo delegato;

20) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo o da un suo delegato.

Per l'esame dei piani comprensoriali, nonchè dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere invitato, di volta in volta, un rappresentante degli enti interessati.

Per l'esame del piano urbanistico provinciale e dei piani comprensoriali, la C.U.P. è integrata:

1-2-3-4-5-6) da un rappresentante per ciascuna categoria degli artigiani, contadini, agricoltori, commerciali, industriali e albergatori scelti da terne proposte dalle rispettive categorie;

7) da un rappresentante della Giunta regionale;

8) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o da un suo delegato;

9) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato;

10) dal provveditore agli studi o da un suo delegato;

11-12) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, scelti da terne proposte dalle rispettive categorie;

13) da un rappresentante del Ministero della difesa.

La C.U.P., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti ed associazioni particolarmente interessati.

La nomina dei componenti la C.U.P. è conferita con provvedimento della Giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le adunanze della C.U.P. sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia appartenente al ruolo amministrativo.

CAPO II

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Art. 6.

Contenuto del piano urbanistico provinciale

Il piano urbanistico provinciale deve considerare la totalità del territorio della Provincia. Esso stabilisce le direttive per assicurare unità di indirizzo e organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato; stabilisce, altresì, la localizzazione delle strutture e infrastrutture e determina i vincoli per la soluzione territoriale dei problemi generali concernenti la valorizzazione del territorio provinciale.

Formano pertanto essenzialmente oggetto del piano urbanistico provinciale:

a) gli insediamenti urbani e rurali nel territorio in relazione alle caratteristiche e agli sviluppi dell'economia nelle varie zone, con particolare riguardo all'assetto e all'espansione degli insediamenti in atto e alle previsioni di quelli di eventuale nuova formazione;

b) la localizzazione nel territorio delle attività industriali e agrarie, nonchè la indicazione delle zone di valorizzazione turistica e paesaggistica;

c) le opere pubbliche e gli impianti necessari per servizi pubblici di interesse provinciale;

d) le zone da riservare a destinazione speciale di pubblico interesse, o da sottoporre a vincoli particolari;

e) la ripartizione dell'intero territorio provinciale in comprensori.

Art. 7.

Elementi del piano urbanistico provinciale

Il piano urbanistico provinciale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero e scala convenienti per illustrare le principali indicazioni previste dal piano;

2) una relazione illustrativa da cui devono essenzialmente risultare:

a) i criteri generali formulati dal piano per la disciplina urbanistica del territorio e in particolare quelli relativi alla divisione del territorio stesso in comprensori;

b) i criteri per la localizzazione e la realizzazione degli interventi pubblici e per la individuazione e destinazione delle principali zone di ogni comprensorio, e cioè: zone di sviluppo industriale, di valorizzazione turistica e paesaggistica, di specializzazione agraria ed insediamento urbano, con particolare riguardo allo sviluppo e alla trasformazione di queste ultime in rapporto alla distribuzione ed alle variazioni previste nel futuro assetto della popolazione;

3) l'elenco dei Comuni obbligati a formare il piano regolatore generale in relazione a quello comprensoriale;

4) le norme relative all'attuazione del piano provinciale.

Art. 8.

Proposte dei Comuni

La deliberazione della Giunta provinciale di provvedere alla progettazione del piano provinciale, viene comunicata ai Comuni della Provincia i quali, entro i successivi tre mesi, possono far pervenire alla stessa Giunta le loro proposte circa le linee fondamentali di trasformazione urbanistica relative al proprio territorio.

Art. 9.

Deliberazione e deposito del piano urbanistico provinciale

Il progetto di piano viene deliberato dalla Giunta provinciale e depositato, in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi presso gli uffici della Provincia.

Le date di deposito del piano sono preventivamente rese note mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli Comuni.

Chiunque può prendere visione del progetto e presentare, nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse.

Art. 10.

Parere della C.U.P.

Contemporaneamente al deposito, la Giunta trasmette il piano alla Commissione Urbanistica Provinciale.

La Commissione entro sessanta giorni esamina il piano in tutti i suoi elementi e lo restituisce alla Giunta comunicando per iscritto il proprio parere.

Art. 11.

Invio del piano al Ministero dei lavori pubblici

Sempre contemporaneamente al deposito, il progetto di piano viene inviato al Ministero dei lavori pubblici perchè, entro sessanta giorni, comunichi eventuali osservazioni a scopo di coordinamento.

Qualora entro tale termine non pervenissero osservazioni, il silenzio viene inteso come acquiescenza.

Art. 12.

Accoglimento delle osservazioni

Qualora la Giunta provinciale, in considerazione di osservazioni pervenutele o del parere della C.U.P., deliberi variazioni al piano tali variazioni dovranno seguire tutta la procedura prevista dagli articoli 9, 10 e 11, ma i termini sono ridotti a metà e non potranno essere proposte nuove osservazioni se non riguardanti le parti variate.

Art. 13.

Riproposizione delle osservazioni

In caso di non accoglimento, anche solo parziale, da parte della Giunta provinciale, di osservazioni proposte dai Comuni interessati, questi possono deliberare, entro un mese dalla notificazione della decisione della Giunta, di mantenerle in tutto o in parte.

Art. 14.

Approvazione del piano da parte del Consiglio provinciale

Ultimato il procedimento di cui agli articoli precedenti, la Giunta provinciale promuove presso il Consiglio provinciale il provvedimento legislativo di approvazione del piano, presentando il piano medesimo, le osservazioni del Ministero e quelle che i Comuni abbiano deliberato di mantenere ai sensi dell'articolo precedente, rendendo manifeste le ragioni che l'hanno indotta alla propria decisione.

Art. 15.

Varianti al piano urbanistico provinciale

Il piano urbanistico provinciale, una volta approvato, non potrà essere variato che seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione e in vista di sopravvenute ragioni che lo rendano in qualche sua parte inattuabile o che determinino la evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.

A tale procedura non sono soggette le variazioni allo elenco dei Comuni tenuti alla compilazione del piano regolatore generale. L'elenco potrà essere integrato con decreto del presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Il piano urbanistico provinciale ha vigore a tempo indeterminato.

Esso è sottoposto a revisione ogni dieci anni.

Art. 16.

Programma di fabbricazione

Entro i tre mesi dalla data di deposito del progetto di piano provinciale di cui all'art. 9 della presente legge, i Comuni della Provincia che saranno iscritti in appositi elenchi approvati con decreto del presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta, sono tenuti a formare un programma di fabbricazione in armonia con i criteri generali cui il progetto di piano provinciale si ispira. Tale programma, avente valore di regolamento, dovrà indicare i limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona e la relativa viabilità principale.

Alla approvazione del programma, deliberato dal Consiglio comunale, provvede la Giunta provinciale, sentito il parere della C.U.P.

Il programma di fabbricazione è costituito da:

1) la rappresentazione grafica generale in scala non superiore a 1:10.000 del territorio comunale contenente l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, in relazione alle direttive del piano provinciale;

2) le rappresentazioni grafiche particolari in scala non superiore a 1:3.000 dell'aggregato urbano esistente, con le trasformazioni da apportarvi e delle espansioni previste;

3) una tabella o altro equivalente elaborato in cui siano precisati i tipi edilizi propri di ciascuna zona;

4) una relazione nella quale siano brevemente illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il programma.

CAPO III

PIANI COMPRENSORIALI

Art. 17.

Contenuto del piano comprensoriale

Per ogni comprensorio individuato in sede di piano provinciale è redatto un piano comprensoriale che deve considerare la totalità del relativo territorio.

I progetti dei piani comprensoriali debbono essere adottati, a norma dell'art. 21, entro due anni dall'approvazione del piano urbanistico provinciale.

Il piano comprensoriale prevede:

a) la destinazione delle principali zone: agrarie e forestali, turistiche, sportive, termali, di sviluppo industriale;

b) le zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

c) la determinazione delle opere e degli impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

d) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili, gli aeroporti e le altre importanti opere di interesse generale;

e) le zone da assoggettare a piani di rinnovamento e la indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico delle diverse zone del territorio comprensoriale;

f) le zone nelle quali i comuni, non tenuti a formare un piano regolatore generale, hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati con le relative altre determinazioni e direttive.

Art. 18.

Elementi del piano compensoriale

Il piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare il contenuto del piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano specificati essenzialmente:

a) i criteri urbanistici di impostazione del piano, con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio e ai vincoli di carattere paesaggistico, nonchè a quelli eventuali di preminente interesse pubblico, per i riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi in relazione alle caratteristiche, all'estensione ed all'ubicazione dei Comuni facenti parte del comprensorio;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonchè delle altre opere di interesse generale, condizionanti la attività dei comuni del comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i comuni del comprensorio nella formazione dei propri piani qualora vi siano obbligati;

e) le ragioni per cui è obbligatoria, in alcuni dei comuni non obbligati alla formazione dei piani generali, la compilazione di piani particolareggiati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i comuni non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ritenuti necessari nei medesimi;

4) le norme relative all'attuazione del piano.

Art. 19.

Effetti del piano comprensoriale

Il piano comprensoriale vale ad ogni effetto come piano regolatore generale per i Comuni non tenuti ad adottare un proprio piano regolatore generale e stabilisce per quali zone nell'ambito di essi, sia necessaria l'adozione dei piani regolatori particolareggiati.

Art. 20.

Consorzi per il piano comprensoriale

Alla formazione, adozione ed esecuzione dei piani comprensoriali provvederanno enti a carattere consorziale costituiti, anche coattivamente, secondo le norme vigenti.

Art. 21.

Procedura per l'approvazione del piano comprensoriale

Il progetto di piano comprensoriale, adottato dal consorzio con deliberazione assembleare, e depositato, a libera visione del pubblico, negli uffici del Comune sede del consorzio per la durata di 30 giorni consecutivi, previo avviso da inserirsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli comuni del comprensorio

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque ha facoltà di presentare al Consorzio osservazioni.

Art. 22.

Giudizio di conformità al piano urbanistico provinciale

Nei termini di cui al primo comma dell'articolo precedente, il progetto di piano comprensoriale viene trasmesso alla Giunta provinciale, per il giudizio sulla sua conformità al piano urbanistico provinciale.

Le decisioni della Giunta provinciale sono vincolanti, e debbono essere comunicate nel termine di sessanta giorni.

Art. 23.

Giudizio sulle osservazioni

Ricevuto il giudizio di conformità e, comunque, dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 21, il Consorzio procede all'adozione definitiva del piano conformandosi alle decisioni della Giunta e dopo aver provveduto alle varianti che ritenga di dover introdurre in considerazione dell'accoglimento di osservazioni pervenutegli.

Per le parti variate si dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 21, ma i termini sono ridotti a metà. Tale procedura dovrà essere ripetuta se nuove varianti vengano introdotte in considerazione di nuove osservazioni presentate, ma in tal caso non potranno essere presentate nuove osservazioni se non riguardanti le parti variate.

Art. 24.

Invio del piano alla Giunta provinciale

Il progetto di piano comprensoriale, definitivamente adottato dall'assemblea del Consorzio, a sensi dell'articolo precedente, viene inviato, unitamente alle osservazioni non accolte, alla Giunta provinciale la quale, se il Consorzio non si sia attenuto alle dicisioni espresse nel giudizio di conformità, provvede alle modifiche d'ufficio.

Art. 25.

Parere della C.U.P.

Il progetto adottato, con le relative osservazioni e le eventuali modifiche introdotte d'ufficio, è sottoposto dalla Giunta provinciale alla C.U.P. per il parere.

Art. 26.

Esame della Giunta provinciale

La Giunta provinciale, avuto il parere della C.U.P. ove ritenga che il piano comprensoriale risponda alle prescrizioni di legge e soddisfi l'interesse urbanistico del territorio, promuove presso il Consiglio provinciale la legge di approvazione del piano.

In ogni altro caso restituisce al Consorzio il piano formulando proposte di varianti.

Art. 27.

Deliberazione del Consorzio e sottoposizione del piano al Consiglio provinciale

Il Consorzio deve deliberare sulle varianti proposte dalla Giunta, entro 60 giorni. Qualora ritenga di non accoglierle è tenuto a darne motivata relazione. In tal caso la Giunta, promuovendo presso il Consiglio provinciale la legge di approvazione del piano, deliberato dal Consorzio, presenterà anche la detta relazione con le eventuali proprie considerazioni e le proposte di varianti su cui ritiene dover insistere.

Nel caso che il Consorzio abbia invece modificato il piano accogliendo le proposte della Giunta provinciale, quest'ultima promuove immediatamente presso il Consiglio provinciale la legge di approvazione del piano.

Art. 28.

Decisione del Consiglio provinciale

Se il Consiglio provinciale, nell'ipotesi di cui al primo comma del precedente articolo, ritenga di accogliere, anche solo in parte, talune delle varianti proposte dalla Giunta provinciale e non accolte dal Consozio, invita quest'ultima a rinviare il piano stesso al Consorzio interessato che ha l'obbligo di introdurvi le varianti richieste, entro i successivi 30 giorni.

In ogni altro caso procede all'approvazione del piano.

CAPO IV

PIANI REGOLATORI COMUNALI GENERALI

Art. 29.

Piano regolatore generale

Ogni Comune ha facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio.

La formazione del piano regolatore generale è obbligatoria per i comuni compresi nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 7 della presente legge.

I Comuni di cui al comma precedente debbono provvedere all'adozione del proprio piano regolatore entro due anni o entro un anno dalla loro inserzione nell'elenco, a seconda che abbiano popolazione superiore o inferiore ai 9 mila abitanti.

Art. 30.

Contenuto del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve contenere in ogni caso:

a) la divisione in zone del territorio, in rapporto alle varie destinazioni con la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

b) la rete delle principali vie di comunicazione stradale ferroviaria, navigabili, e i relativi impianti;

c) la ubicazione dei porti, degli aeroporti e delle autostazioni;

d) le aree destinate a formare spazi di usi pubblico nonchè quelle sottoposte o da sottoporre a speciale servitù;

e) le aree destinate a edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo;

f) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico ambientale o paesaggistico;

g) le aree da destinare a verde privato, anche produttivo, nelle quali devono essere rispettate particolari limitazioni per preminente interesse pubblico;

h) la ripartizione del territorio in relazione alla formazione di piani particolareggiati;

i) le parti in cui si può provvedere alla formazione di speciali comparti.

Per le zone già edificate, da trasformarsi o risanarsi, è obbligatoria la formazione di piani particolareggiati, mentre nelle zone di nuovo sviluppo la formazione di tali piani può non essere prevista.

In tal caso dovranno formare oggetto del contenuto del piano regolatore generale tutti gli elementi necessari a consentire lo sviluppo del territorio con i vincoli e i limiti alla attività edilizia occorrenti per il rispetto dei criteri informatori del piano; in tali zone, ove già non sussistano, non potrà procedersi all'attività edilizia se non nel caso in cui sia garantita la formazione degli occorrenti servizi pubblici primari cioè strade, fognature, acqua potabile e impianto di illuminazione.

Il piano deve indicare termini distinti per la formazione dei piani particolareggiati, per il compimento delle espropriazioni e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione nelle singole zone di ciascun piano particolareggiato.

Tali termini potranno essere prorogati, solamente per una volta e per non più di due anni, con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la C.U.P.

Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti o prorogati la Giunta provinciale può sostituirsi al Comune inadempiente provvedendo di ufficio alla formazione dei piani particolareggiati. In tal caso le spese potranno essere iscritte di ufficio nel bilancio del Comune.

Art. 31.

Elementi del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti a illustrare il contenuto del piano;

2) la relazione illustrativa che deve contenere essenzialmente:

a) la indicazione dei criteri seguiti per stabilire i vincoli di zona e gli eventuali vincoli posti per ragioni di preminente interesse pubblico;

b) le direttive programmatiche sui fondamentali interventi del piano ed eventualmente le ragioni per le quali in zone di nuovo sviluppo non sono stati previsti piani particolareggiati;

c) una descrizione tecnica e critica delle attrezzature e infrastrutture di carattere pubblico previste dal piano;

3) le norme relative:

a) alla specificazione dei rapporti fra le destinazioni delle diverse zone e la loro struttura edilizia;

b) all'attuazione del piano.

Art. 32.

Approvazione del piano regolatore generale

Per l'approvazione del piano regolatore generale si applica la procedura prevista dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della presente legge Il giudizio di conformità della Giunta provinciale, previsto dall'art 22, si estende anche al piano comprensoriale

Su parere conforme del Consorzio la Giunta provinciale potrà apportare le variazioni d'ufficio previste all'art. 23, anche qualora il piano regolatore comunale non si sia uniformato al piano comprensoriale.

Art. 33.

Variante al piano comprensoriale e al piano regolatore generale

I piani comprensoriali ed i piani regolatori generali potranno essere variati in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo e la convenienza di migliorarlo. Ogni variazione dovrà essere adottata comunque con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione del piano originario.

CAPO V

PIANI COMUNALI PARTICOLAREGGIATI

Art. 34.

Piani particolareggiati

I comuni possono procedere alla formazione di piani particolareggiati anche in zone in cui, nel piano generale, non ne fosse prevista la formazione obbligatoria.

Art. 35.

Contenuto dei piani particolareggiati

Il piano regolatore particolareggiato sviluppa le direttive ed i criteri stabiliti dal piano regolatore generale.

Esso contiene essenzialmente:

a) la rete stradale della zona, con le indicazioni degli allineamenti e dei principali dati altimetrici esitenti e di progetto,

b) la destinazione degli isolati con la indicazione della tipologia edilizia e la sudivisione in lotti fabbricabili nonchè, se ritenuto opportuno, la ubicazione, la volumetria e l'uso dei singoli edifici;

c) la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè a giardini pubblici, a parcheggi, a campi di gioco;

d) gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a risanamento, a restauro o a bonifica edilizia; in tal caso potrà essere prevista la costituzione di comparti fissando le opportune prescrizioni tecniche;

e) la massa e le altezze delle costruzioni lungo le più importanti strade e piazze con l'eventuale indicazione, per particolari ambienti, dei tipi architettonici da adottare;

f) la caratterizzazione planivolumetrica delle zone direzionali e le modalità per l'utilizzazione di aree edificatorie da trasformare per tale destinazione;

g) la profondità delle zone adiacenti ad opere pubbliche la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;

h) la indicazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 36.

Elementi del piano regolatore particolareggiato

Il piano regolatore particolareggiato è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero conveniente a illustrare il contenuto del piano e in scala di almeno 1:500;

2) la relazione illustrativa;

3) il programma con le fasi di attuazione;

4) le norme urbanistico-edilizie per l'esecuzione del piano;

5) il piano finanziario.

Art. 37.

Procedura per l'approvazione dei piani particolareggiati

I piani particolareggiati sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati con apposita deliberazione.

Essi devono essere depositati, a libera visione del pubblico, nella segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da inserirsi nel Bollettino *Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari o possessori di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte degli altri cittadini.

Art. 38.

Trasmissione del piano e parere della C.U.P.

Qualora, in relazione ad opposizioni e osservazioni presentate, il Comune ritenga di dover modificare il piano, per le parti modificate si seguirà la procedura prevista nell'articolo precedente, ma i termini sono ridotti a metà.

Successivamente il Sindaco trasmette il piano, con le opposizioni, le osservazioni e le eventuali controdeduzioni del Comune, alla Giunta provinciale la quale richiede il parere della C.U.P.

Art. 39.

Approvazione dei piani particolareggiati

Se la Giunta provinciale, nel decidere di rigettare le opposizioni proposte, ritiene che il piano adottato dal Comune risponde alle prescrizioni di legge e alle direttive fissate nei piani di grado superiore e che soddisfa l'interesse urbanistico del relativo territorio, lo approva, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa.

In ogni altro caso rinvia il piano al Comune suggerendo le varianti da apportare ed invitando il Comune a decidere entro successivi 60 giorni.

Il Comune, ove non accolga le varianti proposte dalla Giunta provinciale, può rimettere alla Giunta stessa le proprie controdeduzioni.

In tal caso la Giunta provinciale approva il piano apportandovi le modificazioni e le integrazioni conseguenti alle decisioni sulle opposizioni, nonchè quelle che siano indispensabili per assicurare la osservanza dei piani di grado superiore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 40.

Effetti dell'approvazione dei piani regolatori

All'approvazione dei piani regolatori sia generali come particolareggiati, seguono gli effetti previsti dalle leggi in vigore.

Art. 41.

Approvazione dei regolamenti edilizi comunali

All'approvazione dei regolamenti edilizi comunali, di cui all'art 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè di ogni loro successiva modificazione provvede in ogni caso la Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione Urbanistica Provinciale.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad apportare al proprio regolamento edilizio le necessarie modificazioni per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, restano comunque immediatamente abrogate tutte le norme regolamentari con essa incompatibili.

Art. 42.

Sostituzione della Giunta provinciale

Ogni qualvolta il Comune o il Consorzio non provveda nei termini stabiliti alle deliberazioni di cui gli è fatto obbligo dalla presente legge, la Giunta provinciale potrà assegnare un ulteriore breve termine per i dovuti adempimenti.

Scaduto tale termine, la Giunta potrà surrogarsi al Comune o al Consorzio e adottare le deliberazioni di loro competenza.

In tale caso le spese potranno essere scritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 43.
Provvedimenti di salvaguardia

A decorrere dalla data di deliberazione del piano di cui al precedente art. 9, e fino alla entrata in vigore della relativa legge di approvazione, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento da notificarsi all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

A decorrere dalla data delle deliberazioni previste all'articolo 21 per i piani comprensoriali e regolatori generali, e all'art. 37 per i piani regolatori particolareggiati, e fino all'entrata in vigore delle relative leggi di approvazione, rispettivamente fino alla esecutività dei decreti di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione quando riconosca che tali domande sono in contrasto con i piani in progetto.

A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto, la Giunta provinciale, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione dei piani.

In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data delle deliberazioni di cui al primo e secondo comma. Nei confronti dei trasgressori si applicano le leggi dello Stato.

Art. 44.
Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica

Quando vengono eseguite opere in contrasto con i piani approvati ovvero senza l'osservanza delle norme sull'attività urbanistica, la Giunta provinciale, ove il Comune non provveda nel termine prefissato, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori e, sentito il parere della C.U.P., la eventuale demolizione delle opere stesse.

In tali ipotesi, gli eventuali provvedimenti comunali di autorizzazione rilasciati diventano inefficaci.

Art. 45.
Facoltà dei tecnici di accedere alle proprietà private

Il personale incaricato degli studi e delle rilevazioni necessarie per la trasformazione urbanistica di un territorio ha facoltà di accedere nelle proprietà private e di compiervi le operazioni inerenti a tale incarico, purchè sia munito di ordinanza la quale autorizzi nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

L'emanazione di tale ordinanza spetta al Presidente della Giunta provinciale, ove si riferisca a proprietà comprese nella circoscrizione di più Comuni; negli altri casi è delegata, in forza della presente legge, al sindaco competente per territorio.

L'ordinanza è quindi notificata, con la specificazione del giorno dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, al proprietario e all'attuale possessore.

Circa la facoltà dei tecnici di accedere alle proprietà private, si applicano, comunque, in quanto compatibili, le altre disposizioni delle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 46.
Rilascio della licenza edilizia in deroga a norme regolamentari

Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentano ai comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nullaosta della Giunta provinciale.

Per i comuni compresi negli elenchi degli obbligati a formare i piani regolatori, il nullaosta è accordato dalla Giunta provinciale, sentita la C.U.P.

Gli organi, dei quali è previsto l'intervento nel comma precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi.

Art. 47.
Richiamo

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 48.
Spesa

Nei limiti di un apposito stanziamento annuale di bilancio, oltre che per la formazione del piano urbanistico provinciale, è autorizzata la spesa per consulenze, contributi, indagini, studi, rilevamenti ed attività informativa, inerenti la pianificazione urbanistica anche di grado subordinato.

Art. 49.
Piani in itenere

Gli adempimenti relativi al piano urbanistico provinciale, effettuati a sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 7 luglio 1960, n. 8, valgono a tutti gli effetti, per quanto previsto dall'art. 8 della presente legge.

I piani regolatori generali attualmente in itenere che siano stati adottati a norma dell'articolo 24 della legge provinciale 7 luglio 1960, n. 8, saranno trasmessi alla Giunta provinciale per l'ulteriore corso ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente legge.

Art. 50.
Adeguamento dei piani regolatori

I comuni che avranno ottenuta l'approvazione del proprio piano regolatore prima di quello provinciale, debbono provvedere ad adeguarlo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano provinciale, secondo la normale procedura delle varianti ai piani regolatori comunali.

Art. 51.
Copertura della spesa

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1964 in L. 15.000.000, si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto all'art. 116 della parte passiva dell'esercizio medesimo.

Art. 52.
Abrogazione

E' abrogata la legge provinciale 7 luglio 1960, n. 8.

Art. 53.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 marzo 1964.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1964, n. 16.
Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 24 marzo 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I proprietari dei terreni coltivati, situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono essere ammessi al consorzio anche gli usufruttuari o conduttori dei fondi, in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumono in proprio gli oneri.

Art. 2.

La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni, compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo della superficie totale dei detti terreni, fermo il disposto del capoverso dell'art. 1.

I promotori devono presentare al sindaco, in carta legale, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi.

Se i terreni consorziali appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al sindaco del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni stessi, comunicando nel contempo ai sindaci dei Comuni cointeressati l'avvenuta presentazione della domanda.

Il sindaco deve invitare tutti i proprietari, usufruttuari e conduttori dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco ed il segretario del Comune.

Art. 3.

La proposta di costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'art. 1, cui spetti almeno il 51 per cento della superficie da consorziare.

Il sindaco fa pubblicare per 30 giorni all'albo comunale l'elenco dei consorziandi.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Trascorso detto termine, il sindaco invia gli atti all'Assessorato regionale, al quale è affidata la materia dell'agricoltura, che li sottopone alla Giunta regionale.

La Giunta regionale esamina se siano adempiute le condizioni della presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla costituzione del consorzio, determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione alla superficie consorziata, in base a criteri di regressività e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento della presente legge.

Nel caso in cui i terreni, non inclusi all'atto della costituzione del consorzio, siano in posizione tale da trarre giovamento dalla difesa consorziata, al consorzio spetta il diritto di chiedere alla Giunta regionale l'inclusione di detti terreni anche se situati in comuni limitrofi.

Contro detta richiesta gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della richiesta alla Giunta regionale; la richiesta deve essere pubblicata nell'albo comunale competente.

Art. 4.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale, che approva la costituzione del consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in assemblea generale dal sindaco, con avviso pubblicato all'albo comunale per almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Il decreto del presidente della Giunta regionale è esecutivo.

L'assemblea generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del consorzio e ad eleggere, a maggioranza di voti, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

In seno al Consiglio di amministrazione, i consiglieri eleggeranno il presidente e il vice presidente.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà della superficie dei terreni consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

Le spese del consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati, secondo le norme previste dallo statuto, con riferimento alla superficie coltivata e ai prodotti che formano oggetto del rischio.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore ed è versato al consorzio.

Art. 6.

Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto, che può essere prorogata.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati, in conformità a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2.

Per la cessazione, che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge per la costituzione del consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicate nell'articolo menzionato.

Art. 7.

Il consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazioni).

La difesa contro la grandine ed altre eventuali avversità atmosferiche sarà effettuata con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osservanza delle eventuali norme emanate dai competenti organi regionali o dalla Federazione di consorzi di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organizzativo e sia tecnico, i consorzi possono raggrupparsi in Federazioni provinciali di consorzi. Nel Consiglio di amministrazione di queste ultime ogni consorzio è rappresentato pariteticamente. Fra i componenti del Consiglio vengono eletti il presidente, il vice presidente e tutte le altre cariche sociali.

Art. 9.

I consorzi costituiti e funzionanti di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alle disposizioni della stessa.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei consorzi previsti dalla presente legge un contributo del 50 per cento delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro la grandine.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo del 50 per cento delle spese necessarie per il funzionamento delle Federazioni provinciali.

Art. 11.

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 4, 8 e 10 della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 12.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

Art. 13.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 la spesa di L. 20 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 marzo 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1964, n. 17.

Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 31 *marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di promuovere, agevolare e stimolare l'attività delle ricerche minerarie in Regione possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese incontrate dai beneficiari, per le seguenti realizzazioni:

a) studi e rilievi, anche di dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici e topografici;

b) lavori di ricerca mediante trivellazioni, scavi a giorno o in sotterraneo;

c) opere di accesso, alloggiamenti per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi sempre inerenti l'attività di ricerca;

d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua e di ventilazione;

e) prove di trattamento e impianti pilota per l'arricchimento dei minerali grezzi.

Le opere sopraindicate saranno valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguata alla effettiva entità della ricerca.

Detti benefici sono estesi anche alle ricerche di minerali di seconda categoria.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredata dai progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa.

L'ufficio regionale delle miniere provvede sia alla istruttoria delle domande come alla vigilanza ed all'accertamento in ordine alla attuazione dei lavori di ricerca.

Art. 3.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia mineraria, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Varianti al programma originario possono essere disposte dall'Amministrazione nel corso della esecuzione dei lavori, allorchè i risultati degli stessi o particolari motivi tecnici ne dovessero consigliare l'adozione.

Modifiche al programma originario possono essere accordate anche a richiesta del beneficiario, purchè giustificate da particolari e documentate ragioni tecniche.

Art. 4.

La liquidazione del contributo è disposta in una unica soluzione, a realizzazioni avvenute, ovvero — qualora trattisi di lavori indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 — durante il corso delle ricerche, a presentazione ed in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori.

In tutti i casi, la liquidazione finale è subordinata al collaudo delle opere e degli impianti ed all'accertamento degli studi effettuati, salvo quanto previsto al comma seguente.

Qualora il beneficiario, visti i risultati negativi dei lavori di ricerca o per particolari ragioni economiche o tecniche, dovesse trovarsi nella necessità di sospendere i lavori, il contributo sarà ridotto in proporzione delle spese effettuate.

Art. 5.

In caso di decadenza o di trasferimento totale o parziale del permesso di ricerca, il contributo accordato viene revocato.

Per la revoca si seguono le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 6.

Per dare idonea e proficua soluzione a problemi di ricerca geomineraria, e per la formulazione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, la Regione può inoltre assumere a proprio carico gli oneri conseguenti la esecuzione e la pubblicazione di studi e rilievi in materia mineraria, nonchè le spese inerenti al coordinamento degli elaborati tecnici effettuati da beneficiari, valendosi, all'occorrenza, dell'opera e della collaborazione di Istituti scientifici, di Enti specializzati o di tecnici del ramo.

Art. 7.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 e di L 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

All'onere di L. 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per L. 20 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per L. 20 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 marzo 1964

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1964, n. 18.

Modifica all'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato con l'art. 22 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 14 *aprile* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato con l'art. 22 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore di un terzo nè inferiore ad un terzo di quello dei consiglieri da eleggere ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 aprile 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 1963, n. 219.

Approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 14 *aprile* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, contenente norme sul servizio antincendi;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 9 della predetta legge regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 6 dicembre 1963;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, secondo il testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 31 *marzo* 1964, *registro n.* 5, *foglio n.* 30. — MONACO

Regolamento di esecuzione dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24

Art. 1.

Il concorso per la nomina al grado di vigile del fuoco permanente è bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità dei Corpi permanenti.

Art. 2.

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, i concorrenti devono essere in possesso del requisito di cui all'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1964, n. 24.

Art. 3.

I titoli valutabili sono:

a) servizio volontario continuativo reso presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco ed il servizio temporaneo presso i Corpi volontari. Tale servizio viene valutato in ragione di anno, la frazione di anno superiore a sei mesi viene valutata per intero;

b) encomi individuali conferiti per merito di servizio;

c) ricompense al valore civile.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone, per ogni concorrente, di 60 punti, dei quali 20 per la valutazione dei titoli.

Art. 4.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo o professionale;

b) di una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) di una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica e sul servizio antincendi;

d) di una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi e manovre professionali dai quali possa desumersi l'attitudine ginnico professionale de candidati.

Per i posti vacanti nell'organico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano i concorrenti dovranno dimostrare di possedere una conoscenza della lingua tedesca adeguata alle esigenze di servizio.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova orale pratica e ginnica devono avere riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami del concorso di cui al precedente art. 1 è deferito ad una apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e composta:

a) dal capo del personale o da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di divisione - Presidente;

b) dai comandanti dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano;

c) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico con qualifica non inferiore ad ingegnere principale;

d) da un insegnante di ruolo di istituto di istruzione di primo grado nelle materie in cui vertono le prove di esame.

Un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe esercita le funzioni di segretario.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in Consiglio regionale.

Art. 6.

I concorsi per titoli per l'anvanzamento al grado di vice brigadiere del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del servizio antincendi, di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sono banditi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

I bandi di concorso sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (Parte IV - Personale).

Art. 7.

Per partecipare ai concorsi i vigili scelti ed i vigili, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della legge regionale sopra richiamata, debbono presentare al comando del corpo di appartenenza apposita domanda in carta legale, diretta alla Presidenza della Giunta regionale - Ispettorato del personale, corredata dal diploma di idoneità conseguito con la frequenza del corso allievi sottufficiali, e di ogni altro titolo o documento che ritengano utile presentare ai fini della graduatoria di merito.

Le domande ed i documenti. corredate, ciascuna, da una dichiarazione del comandante del Corpo di appartenenza attestante che il concorrente non ha riportato negli ultimi tre mesi punizioni superiori alla riduzione della paga, sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale - Ispettorato del personale.

Art. 8.

L'esame e la valutazione dei titoli del concorso di cui al precedente articolo 6, sono deferiti ad una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima e composta:

a) dal capo del personale o da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) dai comandanti dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano;

c) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata.

Un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe esercita le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice dispone per ogni concorrente, di trenta punti per la valutazione dei titoli.

Art. 9.

La promozione al grado di brigadiere è conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, ai vice brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a « distinto » e che non abbiano subito nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.

Art. 10.

La promozione al grado di maresciallo di terza classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami.

Possono partecipare al concorso i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado ed i vice brigadieri che abbiano almeno 7 anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori a « ottimo » e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso, punizioni di stato.

Art. 11.

Le prove del concorso per la promozione a maresciallo di terza classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad interventi in sinistri di particolare importanza.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionati, proporzioni, potenze e radici;

geometria: definizione delle figure piane e dei solidi. Misura della superficie e dei volumi; divisione del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geografia piana;

fisica: forze, lavoro, potenza, energia, calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente, macchine elettriche, condensatori. E' richiesta altresì una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici, con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi;

chimica: elementi sulla composizione della materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose, esplosivi, aggressivi;

tecnologia antincendi: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili del fuoco, nomenclatura ed istruzione sulle funzioni di ogni congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche, reti elettriche, fogne, sistemi di spegnimento degli incendi, crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio.

La prova pratica consiste nel preparare a fare eseguire una manovra di insieme su tema generico assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Ciascun componente della Commissione dispone per ogni prova di concorso di dieci punti. Le valutazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova orale e pratica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e, per essere inclusi nella relativa graduatoria, devono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria è compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la promozione al grado di maresciallo di terza classe, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è composta:

a) dal capo del personale o da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) dai comandanti dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;

c) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico con qualifica non inferiore ad ingegnere principale;

d) da un insegnante di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe esercita le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice dispone, per ogni concorrente di sessanta punti dei quali trenta per la valutazione dei titoli.

Art. 13.

I titoli valutabili nei concorsi per l'avanzamento al grado di vice brigadiere e di maresciallo di terza classe saranno ripartiti dalle Commissioni nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: classifica ottenuta all'esame finale del corso allievi sottufficiali	punti	2 —
2ª categoria: benemerenze di servizio . .	»	2 —
3ª categoria: benemerenze combattentistiche	»	0,60
4ª categoria: condotta in servizio . . .	»	0,60
5ª categoria: anzianità di servizio . . .	»	0,40
6ª categoria: attività sportiva e titoli vari .	»	0,40
Totale . . .	punti	6 —

Art. 14.

Le promozioni al grado di maresciallo di seconda classe e prima classe vengono conferite nei limiti dei posti disponibili per anzianità, congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo rispettivamente ai marescialli di terza classe e di seconda, con almeno tre anni di anzianità nel grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori a « distinto » e che alla data dello scrutinio non abbiano subito punizioni di stato.

Art. 15.

Il giudizio sulle domande di ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 6 e 10 è demandato al Consiglio di amministrazione del personale.

Sono esclusi dai concorsi i sottufficiali che successivamente alla domanda nella quale i concorsi sono stati indetti subiscono punizioni di stato.

Art. 16.

E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 e della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 1964, n. 44.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 14 *aprile* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il proprio decreto 18 settembre 1962, n. 107, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13;

Rilevato come il regolamento citato prevede alla tabella (allegato *G*) il programma di esame per esperto superiore in prova nel ruolo organico del personale tecnico (ufficio caccia e pesca) e ciò in relazione all'art. 4 della sopra citata legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, mentre la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, ha istituito in sostituzione del ruolo del personale tecnico (ufficio caccia e pesca) il ruolo (tabella n. 23) del personale tecnico della caccia, della pesca) e della protezione della natura (carriera direttiva) con la qualifica iniziale di « ispettore aggiunto »;

Ritenuto pertanto doversi provvedere alla modifica del precitato regolamento nel senso che il programma di esame per esperto superiore in prova debba essere riferito ai posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico della caccia, della pesca e della protezione della natura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 21 febbraio 1964;

Decreta:

Articolo unico.

Il programma stabilito nell'allegato *G*) del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, citato nelle premesse, per l'esame di concorso per esperto superiore in prova nel ruolo organico del personale tecnico (ufficio caccia e pesca) deve intendersi riferito all'esame di concorso per « ispettore aggiunto in prova » nel ruolo organico del personale tecnico della caccia, della pesca e della protezione della natura (carriera direttiva).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 31 *marzo* 1964, *registro n.* 5, *foglio n.* 35. — MONACO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1964, n. 45.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 14 *aprile* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 19 luglio 1962, n. 12 concernente la corresponsione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori;

Visto il regolamento di esecuzione della legge stessa approvato con deliberazione n. 1926 del 6 dicembre 1962 e relativo decreto presidenziale n. 154 del 19 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1963, registro n. 4, foglio n. 230.

Vista la legge regionale 10 febbraio 1964, n. 4 concernente la « Estensione dell'assegno mensile di cui alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, ai coltivatori diretti ed agli artigiani e modifiche della legge stessa »;

Ritenuto necessario provvedere alla integrazione del regolamento di esecuzione precedentemente citato, in relazione alle nuove norme della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 4;

Considerata altresì la necessità di modificare l'art. 9 del regolamento di cui alle premesse;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 21 febbraio 1964;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 6 del regolamento di esecuzione alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è inserito il seguente nuovo art. 6-*bis*:

« Alla domanda intesa ad ottenere l'assegno per i coltivatori diretti ed artigiani, oltre ai documenti previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6, debbono essere allegati i seguenti documenti:

per i coltivatori diretti:

dichiarazione rilasciata dall'Ufficio contributi unificati in agricoltura da cui risulti che il richiedente l'assegno è stato coltivatore diretto per un periodo di almeno sei anni; atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente l'assegno aveva la qualifica di coltivatore diretto, il periodo di tempo ed il luogo in cui ha espletato il lavoro autonomo per almeno sei anni;

per gli artigiani:

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura oppure, dichiarazione del Comune da cui risulti l'iscrizione come artigiano nell'anagrafe comunale per almeno sei anni.

Nel caso di cumulo di lavoro autonomo con lavoro prestato alle dipendenze di terzi, sia i coltivatori diretti che gli artigiani debbono produrre, oltre ai documenti in precedenza indicati anche quelli previsti alla lettera *d*) dell'art. 6 del presente regolamento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è abrogato. Il secondo comma dell'articolo stesso è sostituito con il seguente:

« I Presidenti degli E.C.A. debbono rimettere all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale, entro il giorno 10 di ogni mese, un elenco nominativo delle pratiche definite nel mese precedente allegandovi i provvedimenti debitamente documentati adottati per la concessione dell'assegno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 febbraio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1964
Registro n. 5, *foglio n.* 32. — MONACO

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1964, n. 4.

Assunzione di mutui passivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 18 *del* 28 *aprile* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 1.420.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 a copertura delle spese straordinarie per la sistemazione e rettifica, ivi compresa l'indennità di esproprio, delle strade provinciali, nonchè per gli oneri derivanti dalla attuazione di provvedimenti a favore della istruzione professionale e per il piano di risanamento del patrimonio zootecnico della Provincia e per il finanziamento della legge provinciale per le abitazioni dei lavoratori agricoli.

Art. 2.

Il mutuo di cui all'articolo precedente dovrà essere assunto ad un tasso annuo di interesse non superiore all'8,50 % e la estinzione dello stesso dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni 20.

Art. 3.

Il tasso di interesse fissato dall'art. 2 della legge provinciale 5 luglio 1963, n. 6 è elevato dal 7,50 % all'8,50 %.

Art. 4.

All'onere massimo annuo derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, previsto in L. 130 milioni per ammortamento capitali ed interessi passivi, si farà fronte con una aliquota, per pari importo, dei maggiori proventi di cui alla legge statale 31 dicembre 1962, n. 1777 (art. 24 *Entrata*).

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e successivi, saranno predisposti i necessari stanziamenti concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sul mutuo passivo (articoli 35 e 185 *Spese*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed entrerà in vigore il giorno sucessivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 17 aprile 1964

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1964, n. 55.

Approvazione regolamento per l'esecuzione delle norme di cui agli articoli n. 9, 25 e 26 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 5 *maggio* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4, n. 1 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, contenente « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione »;

Rilevata l'opportunità di emanare norme regolamentari per l'esecuzione degli articoli 9, 25 e 26 della legge citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 16 marzo 1964;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui agli articoli 9, 25 e 26 della legge regionale 23 gennaio 1964, n .3, concernente « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione », secondo il testo allegato che forma parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 20 marzo 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 27 aprile 1964, registro n. 6, Foglio n. 212. — MONACO

Regolamento per l'esecuzione degli articoli 9, 25 (modificativo dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23) e 26 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

TITOLO I.

Indennità ai dipendenti addetti agli apparecchi grafici e a stampa

Art. 1.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ai dipendenti addetti agli apparecchi grafici e a stampa presso l'Ufficio duplicazione, il contingente del personale addettovi è fissato con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 2.

L'attribuzione della qualifica di lavoro e della rispettiva indennità al personale addetto all'Ufficio duplicazione, verrà effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, in base a dichiarazione resa dal funzionario preposto alla direzione della divisione affari generali della segreteria generale, dalla quale l'ufficio stesso dipende.

Art. 3.

Le indennità di cui all'art. 1 verranno corrisposte per ogni giornata di effettivo lavoro, in base ad apposito prospetto compilato dal capo dell'ufficio duplicazione e controfirmato dal funzionario preposto alla direzione della divisione affari generali della Segreteria generale.

TITOLO II.

Norme per il personale a contratto

Art. 4.

Il personale a contratto per i servizi tecnici ed amministrativi della Regione è quello previsto dalle tabelle n. 24, 25, e 27 allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Art. 5.

I contratti da stipularsi a sensi dell'art. 25 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, dovranno specificare:

a) la data di inizio del rapporto contrattuale;

b) la durata;

c) la carriera, la qualifica e il coefficiente attribuito al contraente;

d) l'esplicito riferimento alle norme del presente regolamento che formeranno parte integrante del contratto.

Il contratto viene approvato con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Una copia di esso dovrà essere comunicata dall'Amministrazione all'interessato.

Art. 6.

Il contratto è a tempo determinato, non può avere una durata superiore a 9 anni, ed è rinnovabile a sensi della legge regionale.

Esso non potrà comunque superare la scadenza del limite massimo di età previsto per il trattenimento in servizio del personale contrattuale (anni 70).

Art. 7.

Per quanto concerne i doveri, i diritti, i rapporti informativi, le incompatibilità ed il cumulo degli impieghi, la aspettative, la disponibilità, nonchè le sanzioni disciplinari valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale regionale appartenente ai ruoli organici.

Art. 8.

Il rapporto di impiego sarà disciplinato secondo le norme del contratto-tipo allegato al presente regolamento.

Art. 9.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigore le norme di cui agli articoli dal 92 inclusivo 105 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Repubblica Italiana

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Contratto di impiego

Art. 1.

Con decorrenza dal . . . . il signor . . . . è assunto in qualità di . . . . nel ruolo del personale contrattuale . . . . di cui alla tabella n. . . allegata alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2.

Il presente contratto ha la durata di anni . . . ed è rinnovabile per uguale periodo di tempo. I contraenti sono tenuti a manifestare tre mesi prima della scadenza, la volontà di non provvedere alla rinnovazione.

Art. 2.

Il trattamento economico relativo è quello stabilito per il personale dei ruoli organici regionali della qualifica di . . . . (coeff. . . . .) della carriera di . . . . e con anzianità dal . . . ., pari ad annue L. . . . . lorde, salvi gli eventuali successivi aumenti di carattere generale disposti per legge.

All'impiegato spetta inoltre l'indennità regionale pari al 35% dell'importo sopra indicato, nonchè l'indennità integrativa speciale, l'assegno mensile previsto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 1962, n. 802/A e l'assegno temporaneo previsto dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20, nelle misure previste dalle leggi relative per gli impiegati dei ruoli organici regionali.

Le quote di aggiunta di famiglia per n. . . . persone a carico sono fissati in mensili L. . . . . lorde.

Per gli emolumenti di carattere accessorie e per la tredicesima mensilità si fa riferimento alle norme vigenti per il personale dei ruoli regionali di qualifica corrispondente.

Art. 3.

L'impiegato è impegnato a prestare fedelmente il servizio in favore dell'Amministrazione regionale secondo le direttive gerarchicamente impartite nell'ambito delle norme vigenti.

Per quanto attiene all'orario di servizio, al richiamo alle armi, al trattamento in caso di malattia, all'assicurazione obbligatoria in materia di previdenza e assistenza, l'osservanza delle norme disciplinari nonchè in genere i diritti e i doveri dell'mpiegato, il rapporto di impiego è regolato dalle norme previste per il personale dei ruoli regionali.

Ai fini previdenziali l'impiegato sarà iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti da Enti locali.

Art. 4.

L'impiegato, oltre al riposo settimanale nei giorni domenicali e festivi riconosciuti dallo Stato, ha diritto alle ferie retribuite in misura non eccedenti i trenta giorni per ciascun anno.

Art. 5.

I provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, udita la Commissione di disciplina La Commissione deve sentire l'interessato il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia.

Art. 6.

Al signor . . . . è riconosciuta una indennità mensile di L. . . . . . a sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 7.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa richiamo alle disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione delle norme di cui agli articoli 9, 25 e 26 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 1964 n. 4/Leg. registrato alla Corte dei conti il . . reg. . fgl. . . ., che formano parte integrante del presente contratto.

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 29 aprile 1964, n. 953.

Approvazione degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicato nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 5 *maggio* 1964)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 151 presentato il 31 ottobre 1963 dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente gli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa di quella Regione per l'esercizio finanziario 1964, con l'appendice relativa ai bilanci della Cassa regionale antincendi e dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano per l'esercizio medesimo;

Vista la relazione in data 29 gennaio 1964, con la quale la Commissione legislativa delle finanze e del patrimonio presso il Consiglio regionale ha proposto emendamenti al disegno di legge n. 151, nonchè variazioni agli stati di previsione suddetti;

Visti gli emendamenti e le variazioni al disegno di legge ed agli stati di previsione medesimi proposti dalla Giunta regionale in data 4 marzo 1964;

Visti i verbali delle sedute nelle quali il Consiglio regionale ha proceduto all'esame degli atti suindicati, nonchè le modificazioni apportate in sede di votazione;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detti stati di previsione così come risultano a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio regionale;

Decreta:

Sono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1964, e gli altri atti ai medesimi allegati, con le disposizioni e le modificazioni che ad essi si riferiscono, quali risultano dai documenti uniti al presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario 1964

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1964, la spesa di L. 240 milioni che si iscrive al capitolo n. 19 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui L. 120 milioni a favore della provincia di Trento e L. 120 milioni a favore della provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione, ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1964, la complessiva spesa di L. 243 milioni che si iscrive al capitolo n. 62 dello annesso stato di previsione della spesa, di cui L. 84 milioni a favore della provincia di Trento e L. 159 milioni a favore della provincia di Bolzano.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, recante provvidenze a favore della cooperazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di L. 14 milioni, che si iscrive al capitolo 64 dell'annesso stato di previsione della spesa

A carico dello stanziamento sopra indicato sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . . . L. 9.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 4.500.000

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1964 la spesa di L. 55 milioni che si iscrive al capitolo n. 87 dell'annesso stato di previsione della spesa.

A carico dello stanziamento suddetto sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . . L. 27.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 27.500.000

Art. 6.

Sul limite di impegno di L. 45 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1964 con l'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, recante provvidenze per promuovere a potenziare gli impianti delle cooperative agricole, sono di-

sposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 94-*bis* dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 22.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 22.500.000

Art. 7.

Sul limite di impegno di L. 45 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1964 con l'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante provvidente per promuovere e potenziare l'irrigazione, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 96-*bis* dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 22.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 22.500.000

Art. 8.

Sullo stanziamento di L. 20 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1964 con l'art. 13 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, per la concessione di contributi per il funzionamento dei consorzi antigrandine, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 97-*bis* dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 10.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 10.000.000

Art. 9.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di L. 10 milioni (capitolo n. 101).

Art. 10.

Sono autorizzati nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di L. 20 milioni per la concessione del concorso sui mutui e prestiti previsti dalla lettera *a*) primo comma dell'art 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e il limite di impegno di L. 12 milioni per la concessione del concorso previsto dalla lettera *b*) primo comma dello stesso articolo (capitoli n. 106 e n. 107).

Art. 11.

Per la concessione del concorso sui mutui di cui all'articolo 27 secondo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio 1964 il limite di impegno di L. 10 milioni (capitolo n. 114).

Art. 12.

Per le finalità previste dagli articoli n. 1, n. 2 e n. 6 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, recante provvidenze a favore della cooperazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la complessiva spesa di L. 35 milioni, che si inscrive per L. 7 milioni al capitolo n. 114-*bis* e per L. 28 milioni al capitolo n. 114-*ter* dell'annesso stato di previsione della spesa.

A carico degli stanziamenti sopra indicati sono disposte le seguenti assegnazioni:
Cap. 114-*bis*:
a favore della provincia di Trento . . . L. 3.500 000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 3.500.000
Cap. 114-*ter*:
a favore della provincia di Trento . . . L. 16.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 12.000.000

Art. 13.

Sul limite di impegno di L. 35 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1964 con l'art. 11 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, per la concessione di contributi per la costruzione di magazzini commerciali, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 134-*bis* dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 17.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 17.500.000

Art. 14.

Per effetto delle assegnazioni disposte a favore delle provincie di Trento e di Bolzano con l'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1963, n. 21, sui limiti di impegno autorizzati con lo art. 9 della legge regionale medesima a carico degli esercizi finanziari 1963 e 1964, sono disposte le seguenti assegnazioni sullo stanziamento di L. 150 milioni iscritto al capitolo n. 136 dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 75.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 75.000.000

Art. 15.

Sul limite di impegno di L. 30 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1964 con l'articolo 9 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 19, per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti turistico-sportivi, sono disposte le assegnazioni di L. 15 milioni a favore della provincia di Trento e L. 15 milioni a favore della provincia di Bolzano.

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente sullo stanziamento di L. 50 milioni iscritto al capitolo n 140 dello annesso stato di previsione della spesa vengono autorizzate le seguenti assegnazioni.
a favore della provincia di Trento . . . L. 25.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 25.000.000

Art. 16.

Per le finalità previste dalle leggi regionali 14 agosto 1956, n. 9 e 18 gennaio 1962, n. 5, concernenti provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di L. 38 milioni che si iscrive al capitolo n. 141 della parte passiva del bilancio, di cui lire 19 milioni per iniziative da attuarsi in provincia di Trento e L. 19 milioni per iniziative da attuarsi in provincia di Bolzano.

Art. 17.

Sul limite di impegno di L. 210 milioni, autorizzato per l'esercizio finanziario 1964 con l'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi per la esecuzione di opere pubbliche a sensi dell'art. 1 primo comma, della legge regionale medesima, sono disposte le assegnazioni di L. 105 milioni a favore della provincia di Trento e L. 105 milioni a favore della provincia di Bolzano.

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente sullo stanziamento di L. 490 milioni iscritto al capitolo n. 154 dell'annesso stato di previsione della spesa vengono disposte le seguenti assegnazioni:
a favore della provincia di Trento . . . L. 245.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 245.000.000

Art. 18.

Sullo stanziamento di L. 170 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1964 con l'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni deficitari, per l'esecuzione di opere pubbliche a sensi dell'art 1 secondo comma e dell'articolo 6 della legge regionale medesima, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 155 dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 85.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 85.000.000

Art. 19.

Sullo stanziamento di L. 340 milioni autorizzato per lo esercizio 1964 con l'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 156 dell'annesso stato di previsione della spesa:
a favore della provincia di Trento . . . L. 170.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . . » 170.000.000

Art. 20.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata, per l'anno finanziario 1964, a sensi dell'art 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, la spesa di L. 190 milioni, di cui L. 100 milioni a favore dei Comuni della provincia di Trento e L. 90.000.000 a favore dei Comuni della provincia di Bolzano (capitolo n. 164).

Art. 21.

A sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1962, numero 14, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per ciechi civili, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di L. 52 milioni di cui lire 32 milioni a favore della provincia di Trento e L. 20 milioni a favore della provincia di Bolzano (Cap. n. 186).

Art. 22.

Per l'esercizio finanziario 1964 le somme che si iscrivono in forza di disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, giusta l'allegato n. 1.

Art. 23.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal primo gennaio al 31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 24.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 124, 125, 126, 138, 192, 194 e 196 dell'esercizio finanziario 1964 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 25.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nel'annesso elenco n. 1.

Art. 26.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, sentita la Giunta medesima.

Art. 27.

I residui risultanti al primo gennaio 1964 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 28.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1964, il Presidente della Giunta regionale provvederà con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 62, 72, 97, 138-*bis*, 139, 141 e 149 iscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 29.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1964, allegato al bilancio della Regione.

Art. 30.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	14.436.500.000
Spesa	»	13.690.798.907
Avanzo effettivo	L.	745.701.093

Movimento di capitali

Entrata	L.	270.500.000
Spesa	»	1.066.201.093
Disavanzo	L.	795.701.093

Riassunto generale

Entrata	L.	14.707.000.000
Spesa	»	14.757.000.000
Disavanzo finanziario	L.	50.000.000

Art. 31.

Alla maggiore spesa di L. 50 milioni rispetto all'entrata, risultante dall'articolo precedente, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, in base alle autorizzazioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14 e nell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1964, n. 17.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1964

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE (col 5 + 6)
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze e patrimonio	4.135.957.209	479.303.674	861.201.093	1.340.504.767	4.615.260.883	861.201.093	5.476.461.976
Agricoltura e cooperazione	365.500.000	2.407.000.000	—	2.407.000.000	2.772.500.000	—	2.772.500.000
Economia montana e foreste	184.000.000	1.493.000.000	15.000.000	1.508.000.000	1.677.000.000	15.000.000	1.692.000.000
Commercio e credito	—	148.000.000	—	148.000.000	148.000.000	—	148.000.000
Industria e turismo	—	1.141.238.024	150.000.000	1.291.238.024	1.141.238.024	150.000.000	1.291.238.024
Lavori pubblici e trasporti	—	1.372.000.000	—	1.372.000.000	1.372.000.000	—	1.372.000.000
Enti locali	121.600.000	504.700.000	40.000.000	544.700.000	626.300.000	40.000.000	666.300.000
Previdenza sociale e sanità	47.000.000	1.291.500.000	—	1.291.500.000	1.338.500.000	—	1.338.500.000
TOTALE	4.854.052.209	8.836.741.698	1.066.201.093	9.902.942.791	13.690.798.907	1.066.201.093	14.757.000.000
ENTRATA	11.780.707.600	2.655.792.400	270.500.000	2.926.292.400	14.436.500.000	270.500.000	14.707.000.000
Differenze	+ 6.926.650.391	— 6.180.949.298	— 795.701.093	— 6.976.650.391	+ 745.701.093	— 795.701.093	— 50.000.000

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1964, n. 19.

Ricostituzione della frazione La Valle-Wengen del comune di San Martino in Badia (provincia di Bolzano) in Comune autonomo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di La Valle, in lingua tedesca « Wengen », aggregato a quello di San Martino in Badia (provincia di Bolzano) con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1081, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla ricostituzione del Comune autonomo di cui all'articolo precedente, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Bolzano a termini dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora i due Comuni interessati non vi abbiano provveduto direttamente entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 maggio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1964, n. 20.

Distacco della frazione di Seio dal comune di Cavareno e sua aggregazione al comune di Sarnonico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Seio, con l'intera estensione territoriale corrispondente al comune catastale di Seio primo e Seio secondo, è staccata dal Comune di Cavareno ed aggregata al comune di Sarnonico.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, sono regolati direttamente dai Comuni interessati. Se entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sarà raggiunto l'accordo, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963. n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 maggio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 1964, n. 5.

Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 giusta lo annesso stato di previsione dell'Entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè la erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di Capitali » e « Contabilità Speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della Spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 e cioè:

ENTRATE

Entrate effettive	L.	8.513.918.270
Movimento di capitali	»	1.836.207.200
Contabilità speciali	»	731.760.000
Totale generale entrate	L.	9.081.885.470

SPESE

Spese effettive	L.	8.105.125.470
Movimento di capitali	»	245.000.000
Contabilità speciali	»	731.760.000
Totale generale spese	L.	9.081.885.470

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 maggio 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1964, n. 21.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 2 *giugno* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, è modificato come segue:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di L. 10.000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dal l'art. 2 (secondo e terzo comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di L. 7.000 mensili ».

Art. 2.

I benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1963, n. 79, competono al personale regionale in attività di servizio anche per i figli maggiorenni che frequentano Università o Istituti di istruzione superiore austriaci per il conseguimento di uno dei titoli accademici compresi nell'elenco approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 4 settembre 1956.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge previsto per l'esercizio 1964 in L. 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 maggio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1964, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 2 *giugno* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente :

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'articolo 2, mediante la corresponsione di contributi annui costanti posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 15 anni ».

Art. 2.

Nell'art. 2, primo comma, della lègge regionale 1° luglio 1963, n. 17, le parole « il concorso o contributo » vengono sostituite dalle parole « il contributo »; sono soppresse le parole « che contraggano un mutuo con gli istituti di credito ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento della opera ».

Art. 4.

Nell'art. 4, primo comma, della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, le parole « le domande di concorso o di contributo » vengono sostituite con le seguenti parole: « le domande di contributo ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del progetto esecutivo comprendente:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

e) piano di finanziamento.

Non possono essere concessi contributi per la esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, dopo le parole « spese riconosciute ammissibili » vengono aggiunte le parole « e contributi a norma dell'art. 1 della presente legge per le somme eccedenti l'ammontare della sovvenzione in conto capitale ».

Art. 7.

Nell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, le parole « concorsi » e « concorso » vengono sostituite dalle parole « contributi » e « contributo ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma, che, per le opere suddivise in lotti, può essere anche pluriennale. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 maggio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° giugno 1964, n. 3.

Assunzione di mutui passivi da iscriversi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 9 giugno* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per lo importo di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 per il finanziamento della spesa relativo alla sistemazione ed alla straordinaria manutenzione, ivi compresa l'indennità di esproprio, delle strade provinciali.

Art. 2.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 420.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 per il finanziamento dei lavori di sistemazione straordinaria delle strade classificate provinciali a sensi degli articoli 15 e 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 140.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 per i lavori di sistemazione dell'Istituto Tecnico Agrario di S. Michele dell'Adige.

Art. 4.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 150.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 per la sistemazione dell'Istituto tecnico commerciale di Trento, nonchè per la progettazione e la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico industriale di Trento.

Art. 5.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 per la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri in Rovereto.

Art. 6.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1964 per il finanziamento di provvedimenti a favore dell'Istruzione professionale.

Art. 7.

I mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere assunti ad un tasso annuo di interesse non superiore all'8 % e l'estinzione degli stessi dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni 20.

Art. 8.

All'onere annuo massimo di L. 295.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una aliquota dei proventi di cui alla legge statale 31 dicembre 1962, n. 1777, e nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 1964 e successivi, saranno predisposti, in relazione alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, i necessari stanziamenti gli articoli concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sui mutui stessi.

Art. 9.

Gli stanziamenti disposti nella presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario 1964, ma potranno essere utilizzati fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 1° giugno 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 1964, n. 4.

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 9 giugno* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi e contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 e cioè:

Entrate:

Entrate effettive	L.	10.857.300.000
Movimento di capitali	»	1.435.000.000
Contabilità speciali	»	425.700.000
Totale generale	L.	12.718.000.000

Spese

Spese effettive	L.	11.900.576.000
Movimento di capitali	»	391.724.000
Contabilità speciali	»	425.700.000
Totale generale	L.	12.718.000.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 3 giugno 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO	Somme risultanti	Entrate ordinarie	Entrate straordinarie
Entrate effettive	10.857.300.000	7.930.380.000	2.926.920.000
Movimento di capitali	1.435.000.000		
Contabilità speciali	425.700.000		
TOTALE ENTRATA . . .	12.718.000.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1964

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Spese ordinarie	Spese straordinarie
I - Assessorato Finanze e Patrimonio	2.975.583.000	2.321.583.000	654.000.000
II - Assessorato Attività Sociali e Sanità	2.360.110.000	2.339.110.000	21.000.000
III - Assessorato Lavori Pubblici	4.334.605.000	1.231.005.000	3.103.600.000
IV - Assessorato Pubblica Istruzione e Artigianato . . .	1.848.816.000	1.804.816.000	44.000.000
V - Assessorato Agricoltura, Commercio e Turismo . .	381.462.000	227.462.000	154.000.000
Spese effettive . . .	11.900.576.000	7.923.976.000	3.976.600.000
Movimento di capitali	391.724.000		
Contabilità speciali	425.700.000		
TOTALE USCITE . . .	12.718.000.000		

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 29 maggio 1964, n. 1464.

Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1956 della Regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 25 *del* 16 *giugno* 1964)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge (atto n. 121 in data 20 maggio 1963) presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1956 della Regione stessa e della Cassa regionale antincendi, con gli allegati decreti del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 1956, n. 6, 15 marzo 1956, n. 15; 25 maggio 1956, n. 33; 31 agosto 1956, n. 57; 24 settembre 1956, n. 61 e 8 novembre 1956, n. 131;

Considerato che nella votazione finale del 13 maggio 1964 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1960, con la quale la Corte dei conti in Sezioni riunite ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dichiara regolare il rendiconto generale suddetto;

Considerata l'opportunità di provvedere alla approvazione degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvato, con le disposizioni che ad esso si riferiscono secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse, il rendiconto dell'esercizio finanziario 1956 della Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: TAVIANI

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti **(allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6)** del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 21 febbraio 1956, n. 15 del 15 marzo 1956, n. 33 del 25 maggio 1956, n. 57 del 31 agosto 1956, n. 61 del 24 settembre 1956 e n. 131 dell'8 novembre 1956 con i quali sono stati effettuati i prelevamenti di L. 25.000.000, L. 150.000, L. 73.245, L. 5.500.000, L. 3.000.000 e L. 2.275.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 e ne sono disposte le assegnazioni nei capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie **della Regione, accertate** nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal con-

suntivo del bilancio, in . . . . L. 6.560.691.844
delle quali furono riscosse . . . . » 5.677.359.439

e rimasero da riscuotere . . . . L. 883.332.405

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'eserczio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio in . . . . L. 6.875.819.986
delle quali furono pagate . . . . » 3.701.661.521

e rimasero da pagare . . . . L. 3.174.158.465

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e della spesa di competenza dell'esercizio finanziario 1956 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrate . . . . L. 5.927.542.625
Spese . . . . » 6.601.277.867

Disavanzo effettivo . . . L. 673.735.242

Entrate e spese per movimento di capitali:

Entrate . . . . L. 633.149.219
Spese . . . . » 274.542.119

Avanzo per movimento di capitali . . . L. 358.607.100

Riepilogo generale:

Entrate . . . . L. 6.560.691.844
Spese . . . . » 6.875.819.986

Disavanzo finale . . . L. 315.128.142

Entrate e spese residue dell'esercizio 1955 ed esercizi precedenti

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 1.113.332.559
delle quali furono riscosse . . . . » 1.107.509.596

e rimasero da riscuotere . . . . L. 5.822.963

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 5.215.870.479
delle quali furono pagate . . . . » 2.472.981.332

e rimasero da pagare . . . . L. 2.742.889.147

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1956

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 2) . . . . L. 883.332.405

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . » 5.822.963

Residui attivi al 31 dicembre 1956 . . . L. 889.155.368

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 3) . . . . L. 3.174.158.465

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . . . L. 2.742.889.147

Residui passivi al 31 dicembre 1956 . . . L. 5.917.047.612

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 102.600.761 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1956 come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1956 . . . . L. 6.560.691.844

Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1955 e precedenti, e cioè:
accertati:
al 1° gennaio 1956 . . . . L. 5.352.075.346
al 31 dicembre 1956 . . . . » 5.215.870.479
» 136.204.867

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1956 . . . . » 281.532.836

L. 6.978.429.547

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1956 . . . . . L. 6.875.819.986

Peggioramento nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1955 e precedenti, e cioè:
accertati:
al 1° gennaio 1956 . . . . L. 1.113.341.359
al 31 dicembre 1956 . . . . » 1.113.332.559
» 8.800

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1956 . . . » 102.600.761

L. 6.978.429.547

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Cassa Regionale Antincendi

Art. 10.

Le entrate del bilancio della Cassa regionale antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1956 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dai conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione, in . . . . L. 106.526.834
delle quali furono riscosse . . . . » 87.863.719

e rimasero da riscuotere . . . . L. 18.663.115

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Cassa predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, in . . . . L. 100.943.152
delle quali furono pagate . . . . » 45.935.611

e rimasero da pagare . . . . L. 55.007.541

Art. 12.

Le entrate del bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1955, restano determinate, in . . . . L. 12.728.445
delle quali furono riscosse . . . . » 12.728.445

e rimasero da riscuotere . . . . L. —

Art. 13.

Le spese del bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1955, restano determinate, in . . . . L. 52.602.227
delle quali furono pagate . . . . L. 52.602.227

e rimasero da pagare . . . . L. —

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 10) . . . . L. 18.663.115

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	L.	—
Residui attivi al 31 dicembre 1956	L.	18.663.115

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 11)	L.	55.007.541
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	—
Residui passivi al 31 dicembre 1956	L.	55.007.541

Art. 16.

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi alla fine dell'esercizio finanziario 1956 risulta come appresso:

Attività:		
Entrate dell'esercizio 1956	L.	106.526.834
Passività:		
Spese dell'esercizio 1956	L.	100.943.152
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1956	»	5.583.682
	L.	106.526.834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1964, n. 85.

Modifiche ed integrazioni ai regolamenti approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 e 25 maggio 1961, n. 51.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4 n. 1 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione », e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 recante « Norme integrative sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione » ed in particolare gli articoli 16 e 17 i quali prevedono che le promozioni alla qualifica di primo archivista e qualifiche equiparate si conseguono, nel limite di 1/3 dei posti disponibili, mediante concorso per esame speciale;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare norme regolamentari che disciplinino, a modifica di quanto disposto con gli articoli 84 del regolamento approvato con proprio decreto 5 gennaio 1959, n. 54 e 1 e 2 del regolamento approvato con proprio decreto 25 maggio 1961, n. 51, la composizione delle Commissioni giudicatrici e le materie di esame di tali concorsi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 1964, n. 820;

Decreta:

I regolamenti approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 e 25 maggio 1961, n. 51, sono modificati ed integrati secondo il seguente testo:

Art. 1.

L'art. 84 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per esame speciale per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate sono composte da cinque membri di cui un funzionario della Regione di qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di Presidente, mentre gli altri sono scelti tra gli impiegati dello Stato e della Regione aventi qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparate. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera di concetto dell'Amministrazione regionale avente qualifica non inferiore a Segretario aggiunto ».

Art. 2.

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1961, n. 51, sono sostituiti dal seguente:

« Il colloquio speciale per la promozione alla qualifica di primo archivista e qualifiche equiparate della carriera esecutiva del ruolo amministrativo e del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici, verte sui servizi di istituto ed è diretto ad accertare l'esperienza e la preparazione acquisite dai candidati mediante la soluzione di quesiti, in particolare su argomenti contenuti nei quadri da C-1 a C-3 annessi al presente regolamento che, firmati dal Presidente della Giunta regionale, ne formano parte integrante.

L'esame non può superare la durata complessiva di 45 minuti ».

Quadro C-1 - Programma del concorso per esame speciale per la promozione alla qualifica di primo archivista:

1) nozioni di archivista;
2) nozioni sull'ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Provincie di Trento e di Bolzano;
3) diritti e doveri degli impiegati

Quadro C-2 - Programma del concorso per esame speciale per la promozione a disegnatore principale:

1) conversazione su argomenti di carattere tecnico concernente opere pubbliche regionali, intesa ad accertare la proprietà di espressione, la chiarezza e precisione dei concetti tecnici; la correttezza linguistica;
2) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di lista settimanale e di stati di avanzamento;
3) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, delle opere di muratura, di pietrame, di mattoni e di cemento armato, dei lavori in legname ed in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati (pavimenti, coloriture, verniciature, infissi, ecc.) dimostrate anche attraverso schizzi illustrativi.

Quadro C-3 - Programma del concorso per esame speciale per la promozione alla qualifica di assistente principale:

1) conversazione su argomenti di carattere tecnico concernente opere pubbliche regionali, intesa ad accertare la proprietà di espressione, la chiarezza e precisione di concetti tecnici, correttezza linguistica;
2) contabilità ed assistenza ai lavori pubblici e regolamentazione di essi;
3) organizzazione di cantiere edilizio e stradale e norme di sicurezza;
4) nozioni generali sulla legislazione regionale e statale in materia di opere pubbliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare

Trento, 18 maggio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1964
Registro n. 8, foglio n. 191. — NOVA

(10688)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 450 (3181210) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.